SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 luglio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 3 luglio 2008, n. **114.**

Misure urgenti per fronteggiare l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonché per il rilancio competitivo del settore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare lo stato di crisi del settore della pesca marittima connesso ai continui aumenti dei costi dei fattori energetici e di produzione e considerati anche gli strumenti di intervento finanziario di emergenza in favore del settore, previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le politiche europee, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Fermo di emergenza temporaneo e definitivo

1. In dipendenza della situazione di crisi riguardante il settore della pesca anche a seguito dei rialzi dei costi energetici e di produzione è concesso, per impresa, l'arresto temporaneo delle attività di pesca per le imbarcazioni a strascico e/o volante, per una durata di trenta giorni nell'arco temporale di quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In conseguenza del fermo d'emergenza di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Essa non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La compensazione è rapportata ai parametri stabiliti nel programma operativo, approvato dalla Commissione europea, per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. In aggiunta, è autorizzata l'erogazione di una indennità giornaliera, determinata secondo le procedure di cui al comma 4, per garantire a ciascun membro dell'equipaggio imbarcato il minimo contrattuale ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali. Le misure di cui al presente comma, conseguenti all'evento di cui al comma 1, sono attuate con le modalità di cui al comma 4, fino alla concorrenza della somma di 35 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede per 25 milioni con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario 1 — misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria — del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e, quanto a 10 milioni, direttamente a valere sulle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che non vengono trasferite per le finalità di cui all'articolo 2, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Al fine di ottimizzare il rapporto tra consistenza della flotta di pesca e le risorse biologiche del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attiva entro il 15 luglio 2008, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti per ciascuno degli anni della programmazione 2007/2013 il procedimento di ristrutturazione della flotta, utilizzando le risorse dell'Asse prioritario 1 — misura di arresto definitivo — del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, per l'intero periodo di programmazione.

4. Le modalità di attuazione del fermo temporaneo, l'entità del premio, le relative erogazioni e la definizione dei periodi di fermo supplementare per esigenze biologiche misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima.

5. Le modalità di attuazione della misura di cui al comma 3, ivi compreso il regime di alternatività rispetto alla misura di cui ai commi 1 e 2, e le modalità di erogazione del premio sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima.

Art. 2.

Cassa integrazione guadagni straordinaria

1. All'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «di cui 20 milioni per il settore agricolo», sono inserite le seguenti: «e 10 milioni per il comparto della pesca», e le parole: «460 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «470 milioni».

2. Per l'attuazione del comma 1, i termini del 20 maggio 2008 e del 15 giugno 2008 di cui al citato articolo 2,

comma 521, della legge n. 244 del 2007, sono differiti per il comparto della pesca rispettivamente al 15 settembre 2008 ed al 30 settembre 2008.

3. All'onere derivante dal presente articolo, per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando, quanto a euro 10 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZAIA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

SACCONI, *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

08G0141

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. **115.**

Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006, ed in particolare, l'articolo 1;

Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 125;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto quanto disposto, in materia di incremento dell'efficienza energetica, di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, dai provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Visto il primo Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica trasmesso dal Ministro dello sviluppo economico alla Commissione europea nel luglio 2007, in attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2006/32/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 marzo 2008;

Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati;

Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non si è espressa nel termine previsto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legislativo:

TITOLO I

FINALITÀ E OBIETTIVI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla tutela dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici. Per tali finalità, il presente decreto:

a) definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia;

b) crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali.

2. Il presente decreto si applica:

a) ai fornitori di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, ai distributori di energia, ai gestori dei sistemi di distribuzione e alle società di vendita di energia al dettaglio;

b) ai clienti finali;

c) alle Forze armate ed alla Guardia di finanza, limitatamente al capo IV del Titolo II e solamente nella misura in cui l'applicazione del presente decreto legislativo non è in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle Forze armate e della Guardia di finanza e ad eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari.

3. Il presente decreto non si applica tuttavia alle imprese operanti nelle categorie di attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità.

Art. 2.

Definizioni

1. Esclusivamente ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

a) «energia»: qualsiasi forma di energia commercialmente disponibile, inclusi elettricità, gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, gas di petrolio liquefatto, qualsiasi combustibile da riscaldamento o raffreddamento, compresi il teleriscaldamento e il teleraffreddamento, carbone e lignite, torba, carburante per autotrazione, ad esclusione del carburante per l'aviazione e di quello per uso marina, e la biomassa quale definita nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, recepita con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

b) «efficienza energetica»: il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l'immissione di energia;

c) «miglioramento dell'efficienza energetica»: un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici;

d) «risparmio energetico»: la quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;

e) «servizio energetico»: la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;

f) «meccanismo di efficienza energetica»: strumento generale adottato dallo Stato o da autorità pubbliche per creare un regime di sostegno o di incentivazione agli operatori del mercato ai fini della fornitura e dell'acquisto di servizi energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica;

g) «programma di miglioramento dell'efficienza energetica»: attività incentrate su gruppi di clienti finali e che di norma si traducono in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili;

h) «misura di miglioramento dell'efficienza energetica»: qualsiasi azione che di norma si traduce in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili;

i) «ESCO»: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;

l) «contratto di rendimento energetico»: accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente;

m) «finanziamento tramite terzi»: accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una ESCO;

n) «diagnosi energetica»: procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati;

o) «strumento finanziario per i risparmi energetici»: qualsiasi strumento finanziario, reso disponibile sul mercato da organismi pubblici o privati per coprire parzialmente o integralmente i costi del progetto iniziale per l'attuazione delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica;

p) «cliente finale»: persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale;

q) «distributore di energia», ovvero «distributore di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas»: persona fisica o giuridica responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali. Da questa definizione sono esclusi i gestori dei sistemi di distribuzione del gas e dell'elettricità, i quali rientrano nella definizione di cui alla lettera *r)*;

r) «gestore del sistema di distribuzione» ovvero «impresa di distribuzione»: persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica o gas naturale;

s) «società di vendita di energia al dettaglio»: persona fisica o giuridica che vende energia a clienti finali;

t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 10 Mwe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente;

u) «certificato bianco»: titolo di efficienza energetica attestante il conseguimento di risparmi di energia grazie a misure di miglioramento dell'efficienza energetica e utilizzabile ai fini dell'adempimento agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

v) «sistema di gestione dell'energia»: la parte del sistema di gestione aziendale che ricomprende la struttura organizzativa, la pianificazione, la responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere la politica energetica aziendale;

z) «esperto in gestione dell'energia»: soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e la capacità necessarie per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente;

aa) «ESPCo»: soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese artigiane e le loro forme consortili, che ha come scopo l'offerta di servizi energetici atti al miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia;

bb) «fornitore di servizi energetici»: soggetto che fornisce servizi energetici, che può essere uno dei soggetti di cui alle lettere *i)*, *q)*, *r)*, *s)*, *z)* ed *aa)*;

cc) «Agenzia»: è la struttura dell'ENEA di cui all'articolo 4, che svolge le funzioni previste dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/32/CE.

2. Continuano a valere, ove applicabili, le definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Art. 3.

Obiettivi di risparmio energetico

1. Gli obiettivi nazionali indicativi di risparmio energetico sono individuati con i Piani di azione sull'efficienza energetica, PAEE, di cui all'articolo 14 della direttiva 2006/32/CE, predisposti secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, ai fini della misurazione del contributo delle diverse misure di risparmio energetico agli obiettivi nazionali di cui al comma 1, si applicano:

a) per la conversione delle unità di misura, i fattori di cui all'allegato I;

b) per la misurazione e la verifica del risparmio energetico, i metodi approvati con decreti del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 4, secondo le modalità di cui all'allegato IV della direttiva 2006/32/CE. Tali metodi sono aggiornati sulla base delle regole armonizzate che la Commissione metterà a disposizione.

TITOLO II

STRUMENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

Capo I

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO

Art. 4.

Funzioni di Agenzia nazionale per l'efficienza energetica

1. L'ENEA svolge le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *cc)*, tramite una struttura, di seguito denominata: «Agenzia», senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. L'Agenzia, opera secondo un proprio piano di attività, approvato congiuntamente a quelli di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257. L'ENEA provvede alla redazione di tale piano di attività sulla base di specifiche direttive, emanate dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate a dare attuazione a quanto disposto dal presente decreto oltreché ad ulteriori obiettivi e provvedimenti attinenti l'efficienza energetica.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'ENEA e previo parere per i profili di rispettiva competenza del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità con cui si procede alla riorganizzazione delle strutture, utilizzando il solo personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire l'effettività delle funzioni dell'Agenzia.

4. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni:

a) supporta il Ministero dello sviluppo economico e le regioni ai fini del controllo generale e della supervisione dell'attuazione del quadro istituito ai sensi del presente decreto;

b) provvede alla verifica e al monitoraggio dei progetti realizzati e delle misure adottate, raccogliendo e coordinando le informazioni necessarie ai fini delle specifiche attività di cui all'articolo 5;

c) predispone, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2006/32/CE, proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, da approvarsi secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. In tale ambito, definisce altresì metodologie specifiche per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi senza fare ricorso a misurazioni dirette;

d) svolge supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le regioni e gli enti locali anche ai fini della predisposizione degli strumenti attuativi necessari al conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di risparmio energetico di cui al presente decreto;

e) assicura, anche in coerenza con i programmi di intervento delle regioni, l'informazione a cittadini, alle imprese, alla pubblica amministrazione e agli operatori economici, sugli strumenti per il risparmio energetico, nonché sui meccanismi e sul quadro finanziario e giuridico predisposto per la diffusione e la promozione dell'efficienza energetica, provvedendo inoltre a fornire sistemi di diagnosi energetiche in conformità a quanto previsto dall'articolo 18.

Art. 5.

Strumenti di programmazione e monitoraggio

1. Al fine di provvedere al monitoraggio e al coordinamento degli strumenti di cui al presente decreto legislativo, entro il 30 maggio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2009, l'Agenzia provvede alla redazione del Rapporto annuale per l'efficienza energetica, di seguito denominato: «Rapporto». Il Rapporto contiene:

a) l'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3;

b) l'analisi e il monitoraggio degli strumenti di incentivazione di cui al presente decreto e degli ulteriori strumenti attivati a livello regionale e locale in conformità a quanto previsto dall'articolo 6;

c) l'analisi dei risultati conseguiti nell'ambito del quadro regolatorio per la semplificazione delle procedure autorizzative, per la definizione degli obblighi e degli standard minimi di efficienza energetica, per l'accesso alla rete dei sistemi efficienti di utenza, individuato dalle disposizioni di cui al presente decreto legislativo;

d) l'analisi dei miglioramenti e dei risultati conseguiti nei diversi settori e per le diverse tecnologie, comprensiva di valutazioni economiche sulla redditività dei diversi investimenti e servizi energetici;

e) l'analisi e la mappatura dei livelli di efficienza energetica presenti nelle diverse aree del territorio nazionale utilizzando anche i risultati ottenuti dalle azioni messe in atto dalle regioni e dalle province autonome;

f) l'individuazione delle eventuali misure aggiuntive necessarie anche in riferimento a quanto emerso dall'analisi di cui alla lettera *e)*, ivi inclusi eventuali ulteriori provvedimenti economici e fiscali, per favorire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3;

g) le ulteriori valutazioni necessarie all'attuazione dei commi 2 e 3;

h) il rapporto riporterà altresì un'analisi sui consumi e i risparmi ottenuti a livello regionale e sarà messo a disposizione del pubblico in formato elettronico.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e su proposta dell'Agenzia sulla base dei rapporti di cui al comma 1, approva e trasmette alla Commissione europea:

a) un secondo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, entro il 30 giugno 2011;

b) un terzo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, entro il 30 giugno 2014.

3. Il secondo e il terzo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica:

a) includono un'analisi e una valutazione approfondite del precedente Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica;

b) includono i risultati definitivi riguardo al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui all'articolo 3;

c) si basano sui dati disponibili, integrati da stime;

d) includono piani relativi a misure addizionali e informazioni sugli effetti previsti dalle stesse intesi ad ovviare alle carenze constatate o previste rispetto agli obiettivi;

e) prevedono il ricorso ai fattori e ai metodi di cui all'articolo 3;

f) sono predisposti su iniziativa e proposta dell'Agenzia in collaborazione con un gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di efficienza energetica

1. Con le modalità di cui all'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilita la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli obiettivi minimi di risparmio energetico necessari per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3, e successivi aggiornamenti, proposti dall'Unione europea.

2. Entro i novanta giorni successivi a quelli di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano i provvedimenti e le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 1.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Gli incentivi di diversa natura sono cumulabili nella misura massima individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell'equa remunerazione degli investimenti, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di appositi rapporti tecnici redatti dall'Agenzia di cui all'articolo 4. Con gli stessi decreti sono stabilite le modalità per il controllo dell'adempimento alle disposizioni di cui al presente comma.

5. Congiuntamente a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 169, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministro delle sviluppo economico verifica ogni due anni, sulla base dei rapporti di cui all'articolo 5, per ogni regione, le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e ne dà comunicazione al Parlamento.

6. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento dell'efficienza energetica nei rispettivi territori.

Capo II

INCENTIVI E STRUMENTI FINANZIARI

Art. 7.

Certificati bianchi

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza unificata:

a) sono stabilite le modalità con cui gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si raccordano agli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, tenuto conto di quanto stabilito dalla lettera *b)*;

b) sono gradualmente introdotti, tenendo conto dello stato di sviluppo del mercato della vendita di energia, in congruenza con gli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1, e agli obblighi di cui alla lettera *a)*, obblighi di risparmio energetico in capo alle società di vendita di energia al dettaglio;

c) sono stabilite le modalità con cui i soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* assolvono ai rispettivi obblighi acquistando in tutto o in parte l'equivalente quota di certificati bianchi;

d) sono approvate le modalità con cui l'Agenzia provvede a quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, lettera *c)*;

e) sono aggiornati i requisiti dei soggetti ai quali possono essere rilasciati i certificati bianchi, nonché, in conformità a quanto previsto dall'allegato III alla direttiva 2006/32/CE, l'elenco delle tipologie di misure ed interventi ammissibili ai fini dell'ottenimento dei certificati bianchi.

2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, nonché dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 3, si applicano i provvedimenti normativi e regolatori emanati in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

3. Ai fini dell'applicazione del meccanismo di cui al presente articolo, il risparmio di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas naturale non destinate all'impiego per autotrazione è equiparato al risparmio di gas naturale.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla individuazione delle modalità con cui i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti realizzati secondo le disposizioni del presente articolo, nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi, trovano copertura sulle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale e approva le regole di funzionamento del mercato e delle transazioni bilaterali relative ai certificati bianchi, proposte dalla Società Gestore del mercato elettrico, nonché verifica il rispetto delle regole ed il conseguimento degli obblighi da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, applicando, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 2, comma 20, lettera *c)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Art. 8.

Interventi di mobilità sostenibile

1. Con accordi volontari con gli operatori di settore, ivi inclusi i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, il Ministero dello sviluppo economico o altri Ministeri interessati e le regioni, sulla base di priorità e di ambiti di intervento segnalati dalle regioni medesime, promuovono iniziative di mobilità sostenibile, avvalendosi anche di risorse rinvenenti dagli aggiornamenti della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 19 dicembre 2002, n. 123, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2003. In tale ambito, l'Agenzia provvede a definire modalità per la contabilizzazione dei risparmi energetici risultanti dalle misure attivate ai fini della contribuzione agli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3.

Art. 9.

Fondo di rotazione per il finanziamento tramite terzi

1. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica, a valere sulle risorse relative all'anno 2009 previste dall'articolo 1, comma 1113, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata una quota di 25 milioni di euro per gli interventi realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto da adottare entro il 31 dicembre 2008, tenuto conto di apposite relazioni tecniche predisposte dall'Agenzia di cui all'articolo 4, individua i soggetti, le misure e gli interventi finanziabili, nonché le modalità con cui le rate di rimborso dei finanziamenti sono connesse ai risparmi energetici conseguiti e il termine massimo della durata dei finanziamenti stessi in relazione a ciascuna di tali misure, che non può comunque essere superiore a centoquarantaquattro mesi, in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Capo III

SEMPLIFICAZIONE E RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI NORMATIVI

Art. 10.

Disciplina dei servizi energetici e dei sistemi efficienti di utenza

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità per la regolazione dei sistemi efficienti di utenza, nonché le modalità e i tempi per la gestione dei rapporti contrattuali ai fini dell'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel caso di inosservanza dei propri provvedimenti, applica l'articolo 2, comma 20, lettera *c)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede inoltre affinché la regolazione dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata facendo esclusivo riferimento all'energia elettrica scambiata con la rete elettrica sul punto di connessione. In tale ambito, l'Autorità prevede meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni per lo svolgimento di attività nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modifiche, si applicano anche alla fornitura di servizi energetici.

Art. 11.

Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari

1. Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore

spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione fino all'emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima ivi contenuti.

5. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non può in ogni caso derogare le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica.

6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finanziabili in riferimento alle dotazioni finanziarie stanziate dall'articolo 1, comma 352, della legge n. 296 del 2006 per gli anni 2008 e 2009, la data ultima di inizio lavori è da intendersi fissata al 31 dicembre 2009 e quella di fine lavori da comprendersi entro i tre anni successivi.

7. La costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

8. L'autorizzazione di cui al comma 6 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.

Capo IV

SETTORE PUBBLICO

Art. 12.

Efficienza energetica nel settore pubblico

1. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di applicare le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

2. La responsabilità amministrativa, gestionale ed esecutiva dell'adozione degli obblighi di miglioramento dell'efficienza energetica nel settore pubblico, di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono assegnati all'amministrazione pubblica proprietaria o utilizzatrice del bene o servizio di cui ai medesimi articoli, nella persona del responsabile del procedimento connesso all'attuazione degli obblighi ivi previsti.

3. Ai fini del monitoraggio e della comunicazione ai cittadini del ruolo e dell'azione della pubblica amministrazione, i soggetti responsabili di cui al comma 2, trasmettono all'Agenzia di cui all'articolo 4 una scheda informativa degli interventi e delle azioni di promozione dell'efficienza energetica intraprese.

Art. 13.

Edilizia pubblica

1. In relazione agli usi efficienti dell'energia nel settore degli edifici, gli obblighi della pubblica amministrazione comprendono di norma:

a) il ricorso, anche in presenza di esternalizzazione di competenze, agli strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di

riqualificazione, compresi i contratti di rendimento energetico, che prevedono una riduzione dei consumi di energia misurabile e predeterminata;

b) le diagnosi energetiche degli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici, compresa la sostituzione dei generatori, o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15 per cento della superficie esterna dell'involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato;

c) la certificazione energetica degli edifici pubblici od ad uso pubblico, nel caso in cui la metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, e l'affissione dell'attestato di certificazione in un luogo, dello stesso edificio, facilmente accessibile al pubblico, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

2. Nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici od ad uso pubblico le amministrazioni pubbliche si attengono a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.

Art. 14.

Apparecchiature e impianti per la pubblica amministrazione

1. In relazione all'acquisto di apparecchi, impianti, autoveicoli ed attrezzature che consumano energia, gli obblighi della pubblica amministrazione comprendono l'acquisto di prodotti con ridotto consumo energetico, in tutte le modalità, nel rispetto, per quanto applicabile, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, e suoi provvedimenti attuativi.

Art. 15.

Procedure di gara

1. Agli appalti pubblici non riconducibili ai settori speciali disciplinati dalla parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed aventi ad oggetto l'affidamento della gestione dei servizi energetici e che prevedono unitamente all'effettuazione di una diagnosi energetica, la presentazione di progetto in conformità ai livelli di progettazione specificati dall'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché la realizzazione degli interventi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi, si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in mancanza di progetto preliminare redatto a cura dell'Amministrazione.

2. Alla individuazione degli operatori economici che possono presentare le offerte nell'ambito degli appalti di cui al comma 1, si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Capo V

DEFINIZIONE DI STANDARD

Art. 16.

Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici

1. Allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di qualità e competenza tecnica per i fornitori di servizi energetici, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico è approvata, a seguito dell'adozione di apposita norma tecnica UNI-CEI, una procedura di certificazione volontaria per le ESCO di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, e per gli esperti in gestione dell'energia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *z)*.

2. Allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di obiettività e di attendibilità per le misure e i sistemi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico è approvata, a seguito dell'adozione di apposita norma tecnica da parte dell'UNI-CEI, una procedura di certificazione per il sistema di gestione energia così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera *v)*, e per le diagnosi energetiche così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *n)*.

3. Il Ministro dello sviluppo economico aggiorna i decreti di cui ai commi 1 e 2 all'eventuale normativa tecnica europea emanata in riferimento ai medesimi commi.

4. Fra i contratti che possono essere proposti nell'ambito della fornitura di un servizio energetico rientra il contratto di servizio energia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *p)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, rispondente a quanto stabilito dall'allegato II al presente decreto.

Art. 17.

Misurazione e fatturazione del consumo energetico

1. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con uno o più provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalità con cui:

a) le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia al dettaglio provvedono, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, affinché i clienti finali di energia elet-

trica e gas naturale, ricevano, a condizioni stabilite dalla stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas, contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso;

b) le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia al dettaglio, al momento di sostituire un contatore esistente, forniscono contatori individuali, di cui alla lettera *a)*, a condizioni stabilite dalla stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas e a meno che ciò sia tecnicamente impossibile e antieconomico in relazione al potenziale risparmio energetico preventivato a lungo termine o a meno che ciò sia antieconomico in assenza di piani di sostituzione dei contatori su larga scala. Quando si procede ad un nuovo allacciamento in un nuovo edificio o si eseguono importanti ristrutturazioni così come definite dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si forniscono sempre contatori individuali, di cui alla lettera *a)*, fatti salvi i casi in cui i soggetti di cui sopra abbiano già avviato o concluso piani di sostituzione dei contatori su larga scala;

c) le imprese di distribuzione nel dare seguito alle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* e alle condizioni di fattibilità ivi previste, provvedono ad individuare modalità che permettano ai clienti finali di verificare in modo semplice, chiaro e comprensibile le letture dei propri contatori, sia attraverso appositi display da apporre in posizioni facilmente raggiungibili e visibili, sia attraverso la fruizione dei medesimi dati attraverso ulteriori strumenti informatici o elettronici già presenti presso il cliente finale;

d) le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia al dettaglio provvedono affinché, laddove opportuno, le fatture emesse si basino sul consumo effettivo di energia, e si presentino in modo chiaro e comprensibile, e riportino, laddove sia significativo, indicazioni circa l'energia reattiva assorbita dall'utente. Insieme alla fattura devono essere fornite adeguate informazioni per presentare al cliente finale un resoconto globale dei costi energetici attuali. Le fatture, basate sul consumo effettivo, sono emesse con una frequenza tale da permettere ai clienti di regolare il loro consumo energetico;

e) qualora possibile e vantaggioso, le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia al dettaglio forniscono ai clienti finali le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile nelle loro fatture, contratti, transazioni o ricevute emesse dalle stazioni di distribuzione, o unitamente ai medesimi:

1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;

2) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;

3) confronti rispetto ai parametri di riferimento, individuati dalla stessa Autorità per l'energia elettrica e i gas, relativi ad un utente di energia medio o di riferimento della stessa categoria di utente tenendo conto dei vincoli di cambio fornitore;

4) secondo specifiche fornite dalla stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas, informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni di consumatori, le agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti Internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia.

Capo V

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

Art. 18.

Diagnosi energetiche e campagne di informazione

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia definisce le modalità con cui assicura la disponibilità di sistemi di diagnosi energetica efficaci e di alta qualità destinati a individuare eventuali misure di miglioramento dell'efficienza energetica applicate in modo indipendente a tutti i consumatori finali, prevedendo accordi volontari con associazioni di soggetti interessati.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'Agenzia predispone per i segmenti del mercato aventi costi di transazione più elevati e strutture non complesse altre misure quali i questionari e programmi informatici disponibili su Internet o inviati per posta, garantendo comunque la disponibilità delle diagnosi energetiche per i segmenti di mercato in cui esse non sono commercializzate.

3. La certificazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si considera equivalente ad una diagnosi energetica che risponda ai requisiti di cui ai commi 1 e 2.

4. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 sono stabilite le modalità con cui le imprese di distribuzione concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di garantire la disponibilità di diagnosi energetiche a tutti clienti finali.

5. Ai fini di dare piena attuazione alle attività di informazione di cui dall'articolo 4, comma 4, lettera *e)*, l'Agenzia si avvale delle risorse rinvenenti dal fondo di cui all'articolo 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, assegnate con le modalità previste dal medesimo comma.

6. Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del medesimo decreto legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l'allegato III al presente decreto legislativo. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le disposizioni di cui all'allegato III si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali. Le regioni e le province autonome che abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell'allegato III.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

Disposizioni finali e copertura finanziaria

1. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in conformità alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario.

2. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le parole da: «con modalità definite con decreto» fino alla fine del comma sono soppresse.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione.

4. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

5. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

ZAIA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO I
(previsto dall'articolo 3, comma 2)

TENORE DI ENERGIA DI UNA SERIE DI COMBUSTIBILI PER IL CONSUMO FINALE TABELLA DI CONVERSIONE

Fonte di energia	kJ (NCV)	kgep (NCV)	kWh (NCV)
1 kg di carbone	28 500	0,676	7,917
1 kg di carbon fossile	17 200-30 700	0,411-0,733	4,778-8,528
1 kg di mattonelle di lignite	20 000	0,478	5,556
1 kg di lignite nera	10 500-21 000	0,251-0,502	2,917-5,833
1 kg di lignite	5 600-10 500	0,134-0,251	1,556-2,917
1 kg di scisti bituminosi	8 000-9 000	0,191-0,215	2,222-2,500
1 kg di torba	7 800-13 800	0,186-0,330	2,167-3,833
1 kg di mattonelle di torba	16 000-16 800	0,382-0,401	4,444-4,667
1 kg di olio pesante residuo	40 000	0,955	11,111
1 kg di olio combustibile	42 300	1,010	11,750
1 kg di carburante (benzina)	44 000	1,051	12,222
1 kg di paraffina	40 000	0,955	11,111
1 kg di GPL	46 000	1,099	12,778
1 kg di gas naturale (1)	47 200	1,126	13,10
1 kg di GNL 45	190	1,079	12,553
1 kg di legname (umidità 25%) (2)	13 800	0,330	3,833
1 kg di pellet/mattoni di legno	16 800	0,401	4,667
1 kg di rifiuti	7 400-10 700	0,177-0,256	2,056-2,972
1 MJ di calore derivato	1 000	0,024	0,278
1 kWh di energia elettrica	3 600	0,22 (***)	

Fonte: Eurostat.

(1) 93 % metano.

(2) Verificare se si vogliono applicare altri valori in funzione del tipo di legname maggiormente utilizzato.

(***) Il valore di riferimento è aggiornato con apposito provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico.

ALLEGATO II
(previsto dall'articolo 16, comma 4)

CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA

1. *Finalità.*

1. Il presente allegato definisce i requisiti e le prestazioni che qualificano il contratto servizio energia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *p)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

2. *Definizioni.*

1. Ai fini del presente allegato valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e loro successive modificazioni. Valgono inoltre le seguenti definizioni:

a) contratto servizio energia: è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

b) contratto servizio energia «Plus»: è un contratto servizio energia che rispetta gli ulteriori requisiti di cui al paragrafo 5 e che si configura come fattispecie di un contratto di rendimento energetico;

c) fornitore del contratto servizio energia: è il fornitore del servizio energetico che all'atto della stipula di un contratto servizio energia risulti in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.

3. *Requisiti del Fornitore del contratto servizio energia.*

1. Sono abilitate all'esecuzione del contratto servizio energia i fornitori di servizi energetici che dispongono dei seguenti requisiti:

a) abilitazione professionale ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, testimoniata da idoneo certificato rilasciato dalle CCIAA competenti, per le seguenti categorie:

1) Settore «A» (impianti elettrici);

2) Settore «C» (riscaldamento e climatizzazione);

3) Settore «D» (impianti idrosanitari);

4) Settore «E» (impianti gas);

b) rispondenza ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *o)*, e di cui all'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto.

2. Il Fornitore del contratto servizio energia è obbligatoriamente tenuto a dichiarare dalla fase di proposta contrattuale il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo, fornendo esplicita attestazione delle relative informazioni identificative.

3. Per i contratti servizio energia «Plus» è richiesto, in aggiunta ai requisisti di cui ai precedenti punti, un sistema di qualità aziendale conforme alle norme ISO 9001:2000 o altra certificazione equivalente, in materia di prestazioni attinenti il contratto di servizio energia certificato da ente e/o organismo accreditato a livello nazionale e/o europeo.

4. *Requisiti e prestazioni del contratto servizio energia.*

1. Ai fini della qualificazione come contratto servizio energia, un contratto deve fare esplicito e vincolante riferimento al presente atto e prevedere:

a) la presenza di un attestato di certificazione energetica dell'edificio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni. Qualora si tratti di un edificio residenziale o composto da una pluralità di utenze, la certificazione energetica deve riferirsi anche alle singole unità abitative o utenze. In assenza delle linee guida nazionali per la certificazione energetica, il relativo attestato è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica, conformemente all'articolo 11, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni che dovrà comunque comprendere:

1) determinazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale e/o estiva e/o per la produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio, nonché per eventuali altri servizi forniti nell'ambito del contratto alla data del suo avvio, espressi in kWh/m^2 anno o kWh/m^3 anno, conformemente alla vigente normativa locale e, per quanto da questa non previsto, al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successivi decreti attuativi;

2) espressa indicazione degli interventi da effettuare per ridurre i consumi, migliorare la qualità energetica dell'immobile e degli impianti o per introdurre l'uso delle fonti rinnovabili di energia, valutati singolarmente in termini di costi e di benefici connessi, anche con riferimento ai possibili passaggi di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica vigente.

Per i contratti su utenze che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dovrà comunque essere prodotta una diagnosi energetica avente le caratteristiche di cui ai numeri 1) e 2).

La certificazione energetica deve essere effettuata prima dell'avvio del contratto di servizio energia fermo restando la necessità di una valutazione preliminare al momento dell'offerta e la possibilità, nell'ambito della vigenza contrattuale, di concordare ulteriori momenti di verifica;

b) un corrispettivo contrattuale riferito a parametri oggettivi, indipendenti dal consumo corrente di combustibile e di energia elettrica degli impianti gestiti dal Fornitore del contratto servizio energia, da versare tramite un canone periodico comprendente la fornitura degli ulteriori beni e servizi necessari a fornire le prestazioni di cui al presente allegato;

c) fatto salvo quanto stabilito dal punto *b)*, l'acquisto, la trasformazione e l'uso da parte del Fornitore del contratto servizio energia dei combustibili o delle forniture di rete, ovvero del calore-energia nel caso di impianti allacciati a reti di teleriscaldamento, necessari ad alimentare il processo di produzione del fluido termovettore e quindi l'erogazione dell'energia termica all'edificio;

d) l'indicazione preventiva di specifiche grandezze che quantifichino ciascuno dei servizi erogati, da utilizzare come riferimenti in fase di analisi consuntiva;

e) la determinazione dei gradi giorno effettivi della località, come riferimento per destagionalizzare il consumo annuo di energia termica a dimostrare l'effettivo miglioramento dell'efficienza energetica;

f) la misurazione e la contabilizzazione nelle centrali termiche, o la sola misurazione nel caso di impianti individuali, dell'energia termica complessivamente utilizzata da ciascuna delle utenze servite dall'impianto, con idonei apparati conformi alla normativa vigente;

g) l'indicazione dei seguenti elementi:

1) la quantità complessiva totale di energia termica erogabile nel corso dell'esercizio termico;

2) la quantità di cui al numero «1)» distinta e suddivisa per ciascuno dei servizi erogati;

3) la correlazione fra la quantità di energia termica erogata per ciascuno dei servizi e la specifica grandezza di riferimento di cui alle lettere *d)* ed *e)*;

h) la rendicontazione periodica da parte del fornitore del contratto servizio energia dell'energia termica complessivamente utilizzata dalle utenze servite dall'impianto; tale rendicontazione deve avvenire con criteri e periodicità convenuti con il committente, ma almeno annualmente, in termini di Wattora o multipli;

i) la preventiva indicazione che gli impianti interessati al servizio sono in regola con la legislazione vigente o in alternativa l'indicazione degli eventuali interventi obbligatori ed indifferibili da effettuare per la messa a norma degli stessi impianti, con citazione esplicita delle norme non rispettate, valutazione dei costi e dei tempi necessari alla realizzazione delle opere, ed indicazione di quale parte dovrà farsi carico degli oneri conseguenti o di come essi si ripartiscono tra le parti;

l) la successiva esecuzione da parte del Fornitore del contratto servizio energia delle prestazioni necessarie ad assicurare l'esercizio e la manutenzione degli impianti, nel rispetto delle norme vigenti in materia;

m) la durata contrattuale, al termine della quale gli impianti, eventualmente modificati nel corso del periodo di validità del contratto, saranno riconsegnati al committente in regola con la normativa vigente ed in stato di efficienza, fatto salvo il normale deperimento d'uso;

n) l'indicazione che, al termine del contratto, tutti i beni ed i materiali eventualmente installati per migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio e degli impianti, ad eccezione di eventuali sistemi di elaborazione e trasmissione dati funzionali alle attività del fornitore del contratto servizio energia, saranno e resteranno di proprietà del committente;

o) l'assunzione da parte del Fornitore del contratto servizio energia della mansione di terzo responsabile, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come successivamente modificato;

p) l'indicazione da parte del committente, qualora si tratti di un ente pubblico, di un tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto; se il committente è un ente obbligato alla nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, di cui all'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, quest'ultimo deve essere indicato come tecnico di controparte;

q) la responsabilità del Fornitore del contratto servizio energia nel mantenere la precisione e l'affidabilità di tutte le apparecchiature di misura eventualmente installate;

r) l'annotazione puntuale sul libretto di centrale, o di impianto, degli interventi effettuati sull'impianto termico e della quantità di energia fornita annualmente;

s) la consegna, anche per altri interventi effettuati sull'edificio o su altri impianti, di pertinente e adeguata documentazione tecnica ed amministrativa.

2. Gli interventi realizzati nell'ambito di un contratto di servizio energia non possono includere la trasformazione di un impianto di climatizzazione centralizzato in impianti di climatizzazione individuali.

3. Fatto salvo quanto previsto dal punto 2, il contratto di servizio energia è applicabile ad unità immobiliari dotate di impianto di riscaldamento autonomo, purché sussista l'autorizzazione del proprietario o del conduttore dell'unità immobiliare verso il Fornitore del contratto servizio energia, ad entrare nell'unità immobiliare nei tempi e nei modi concordati, per la corretta esecuzione del contratto stesso.

5. *Requisisti e prestazioni del contratto servizio energia «Plus».*

1. Ai fini della qualificazione come contratto servizio energia «Plus», un contratto deve includere, oltre al rispetto dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4, anche le seguenti prestazioni aggiuntive:

a) per la prima stipula contrattuale, la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10 per cento rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione, nei tempi concordati tra le parti e comunque non oltre il primo anno di vigenza contrattuale, attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nell'attestato di cui sopra e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

b) l'aggiornamento dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, a valle degli interventi di cui alla lettera *a)*;

c) per rinnovi o stipule successive alla prima la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 5 per cento rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione di cui alla lettera *b)*, attraverso la realizzazione di interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nel predetto attestato e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

d) l'installazione, laddove tecnicamente possibile, ovvero verifica e messa a numero se già esistente, di sistemi di termoregolazione asserviti a zone aventi caratteristiche di uso ed esposizione uniformi o a singole unità immobiliari, ovvero di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali, idonei ad impedire il surriscaldamento conseguente ad apporti aggiuntivi gratuiti interni ed esterni.

2. Il contratto servizio energia «Plus» può prevedere, direttamente o tramite eventuali atti aggiuntivi, uno «strumento finanziario per i risparmi energetici» finalizzato alla realizzazione di specifici interventi volti al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia, alla riqualificazione energetica dell'involucro edilizio e alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

3. Un contratto servizio energia «Plus», stipulato in maniera conforme al presente provvedimento, è ritenuto idoneo a:

a) realizzare gli obiettivi di risparmio energetico di cui all'articolo 3;

b) comprovare l'esecuzione delle forniture, opere e prestazioni in esso previste costituendone formale testimonianza valida per tutti gli effetti di legge; un contratto servizio energia «Plus» ha validità equivalente a un contratto di locazione finanziaria nel dare accesso ad incentivanti e agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati alla gestione ottimale e al miglioramento delle prestazioni energetiche.

6. *Durata contrattuale.*

1. Il contratto servizio energia e il contratto servizio energia «Plus» devono avere una durata non inferiore ad un anno e non superiore a dieci anni.

2. In deroga al punto 1, si stabilisce che:

a) la durata di un contratto servizio energia e un contratto servizio energia «Plus» può superare la

durata massima di cui al punto 1, qualora nel contratto vengano incluse fin dall'inizio prestazioni che prevedano l'estinzione di prestiti o finanziamenti di durata superiore alla durata massima di cui al punto 1 erogati da soggetti terzi ed estranei alle parti contraenti;

b) qualora nel corso di vigenza di un contratto di servizio energia, le parti concordino l'esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività conformi e corrispondenti ai requisiti del presente decreto, la durata del contratto potrà essere prorogata nel rispetto delle modalità definite dal presente decreto.

3 Nei casi in cui il Fornitore del contratto servizio energia partecipi all'investimento per l'integrale rifacimento degli impianti e/o la realizzazione di nuovi impianti e/o la riqualificazione energetica dell'involucro edilizio per oltre il 50 per cento della sua superficie, la durata del contratto non è soggetta alle limitazioni di cui al punto 1.

ALLEGATO III
(previsto dall'articolo 18, comma 6)

METODOLOGIE DI CALCOLO E REQUISITI DEI SOGGETTI PER L'ESECUZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

1. *Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti.*

1. Per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le seguenti norme tecniche nazionali e loro successive modificazioni:

a) UNI TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;

b) UNI TS 11300 prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2-1: determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di utilizzo dei combustibili fossili;

c) UNI TS 11300 prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2-2: determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di:

1) utilizzo di energie rinnovabili (solare-termico, solare fotovoltaico, bio-masse);

2) utilizzo di altri sistemi di generazione (cogenerazione, teleriscaldamento, pompe di calore elettriche e a gas).

2. Gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di cui al punto 1 (software commerciali), garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5 per cento rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento. La predetta garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).

3. In relazione alle norme tecniche di cui al punto 1, il CTI predispone lo strumento nazionale di riferimento sulla cui base fornire la garanzia di cui al punto 2.

4. Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la medesima è sostituita da autodichiarazione del produttore dello strumento di calcolo, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica e dichiarazione avanzata dal predetto soggetto ad uno degli organismi citati al punto 2.

5. Ai fini della certificazione degli edifici, le metodologie per il calcolo della prestazione energetica, sono riportate nelle linee guida nazionali di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.

6. Sono confermati i criteri generali e i requisiti della prestazione energetica per la progettazione degli edifici e per la progettazione ed installazione degli impianti, fissati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificati dal presente decreto legislativo, e dall'allegato I al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.

2. *Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.*

1. Sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati, così come definiti al punto 2.

2. Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.

3. Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori di cui al punto 1, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:

a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;

b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.

4. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente od operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.

5. Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell'impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 1 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 2007, n. 40, S.O. così recita:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*. Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma è ridotto a sei mesi.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *A* sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive: 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005; 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste.

7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.

8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri con compe-

tenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.».

— La direttiva 2006/32/CE è pubblicata nella G.U.U.E. del 27 aprile 2006, n. L 114.

— La legge 9 gennaio 1991, n. 10, reca: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 reca: «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10».

— Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, reca: «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.».

— La legge 14 novembre 1995, n. 481, reca: «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità».

— Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, reca: «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica».

— Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, reca: «Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144».

— La legge 1° giugno 2002, n. 120, reca: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997».

— Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, reca: «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità».

— La legge 23 agosto 2004, n. 239, reca: «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia».

— Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, reca: «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia».

— La legge 27 dicembre 2006, n. 296, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)».

— Il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, reca: «Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE».

— La legge 3 agosto 2007, n. 125, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia».

— Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201 reca: «Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia».

— La legge 24 dicembre 2007, n. 244, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)».

— L'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, così recita:

«Art. 9 *(L'attività di distribuzione).* — 1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'art. 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

— L'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, così recita:

«4. Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnnovabili. Gli obiettivi quantitativi nazionali, definiti in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i principi di valutazione dell'ottenimento dei risultati sono individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli obiettivi regionali e le relative modalità di raggiungimento, utilizzando anche lo strumento della remunerazione delle iniziative di cui al comma 4 dell'art. 23, nel cui rispetto operano le imprese di distribuzione, sono determinati con provvedimenti di pianificazione energetica regionale, sentiti gli organismi di raccordo regione-autonomie locali. In sede di Conferenza unificata è verificata annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con quelli nazionali.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Nota all'art. 1:

— La direttiva 2003/87/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275.

Note all'art. 2:

— La direttiva 2001/77CE è pubblicata nella G.U.C.E. 27 ottobre 2001, n. L 283.

— Per il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si vedano le note alle premesse.

— Per l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 si vedano le note alle premesse.

— Per l'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 si vedano le note alle premesse.

— Per la direttiva 2006/32/CE si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per la direttiva 2006/32/CE si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, reca: «Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137» così recita:

«Art. 16 *(Piani di attività).* — 1. L'ENEA opera sulla base di un proprio piano triennale di attività, formulato e rivisto annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 204 del 1998 e con gli indirizzi del Ministro delle attività produttive. Il piano comprende la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale.

2. Oltre al piano triennale è previsto un piano annuale di dettaglio, che pianifica le attività da svolgersi nel corso dell'anno, contenente specifici obiettivi, attività, risorse da impiegare, sia interne che esterne, tempi di realizzazione, risultati attesi e indicatori di valutazione.

3. Le proposte di piano triennale e di piano annuale dell'ente sono deliberate dal consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro delle attività produttive ai sensi del citato decreto legislativo n. 204 del 1998, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previo parere del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza.».

— Per la direttiva 2006/32/CE si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— L'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, così recita:

«2. La Conferenza Stato-regioni può istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attività della Conferenza stessa».

Nota all'art. 6:

—Si riporta il testo dei commi 167 e 169, dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244:

«167. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.».

«169. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 167 a 172, il Ministro dello sviluppo economico verifica per ogni regione le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 167, e ne dà comunicazione con relazione al Parlamento.».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 6, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, così recita:

«Art. 6 *(Regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento).* — 1. Al fine di assicurare che il sostegno alla cogenerazione sia basato sulla domanda di calore utile e simultaneamente sui risparmi di energia primaria, alla cogenerazione ad alto rendimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La cogenerazione ad alto rendimento accede ai benefici derivanti dall'applicazione dei provvedimenti attuativi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alla cogenerazione abbinata al teleriscaldamento.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza unificata, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento, nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1. Detti criteri tengono conto di:

a) potenza elettrica dell'impianto;

b) rendimento complessivo dell'impianto;

c) calore utile;

d) aspetti innovativi dell'impianto e delle modalità d'uso del calore utile, in particolare ai fini dell'impiego in teleriscaldamento e per la trigenerazione;

e) specificità dell'impiego in agricoltura per il riscaldamento delle serre destinate alla produzione floricola ed orticola;

f) risparmio energetico conseguito e relativa persistenza nel tempo;

g) tipologia di combustibile impiegato;

h) emissioni inquinanti e climalteranti.

4. Il decreto di cui al comma 3 prevede l'estensione graduale del diritto di accesso ai benefici di cui al comma 1, secondo periodo, anche a soggetti diversi da quelli previsti dalla vigente disciplina.

5. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui al comma 1, il risparmio di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas naturale è equiparato al risparmio di gas naturale.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza nominale non superiore a 200 kW, tenendo conto della valorizzazione dell'energia elettrica scambiata con il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l'accesso alle reti.».

— Per l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 si vedano le note alle premesse.

— Per l'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 si vedano le note alle premesse.

— Per la direttiva 2006/32/CE si vedano nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481 così recita:

«20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità:

a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;

b) effettua controlli in ordine al rispetto degli atti di cui ai commi 36 e 37;

c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;».

Nota all'art. 9:

— I commi 1111 e 1113, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così recitano:

«1111. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le modalità per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici o privati. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuato il tasso di interesse da applicare.».

«1113. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui al comma 1110 ammontano a 200 milioni di euro all'anno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all'art. 2, comma 3, della legge 1° giugno 2002, n. 120.».

Note all'art. 10:

— Per l'art. 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481 si vedano le note all'art. 7.

— I commi 34 e 34-*bis* dell'art. 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così recitano:

«34. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e pari opportunità di iniziativa economica, le imprese operanti nei settori della vendita, del trasporto e della distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la gestione dei servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, possono svolgere attività nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore di installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi utenti finali del servizio pubblico, avvalendosi di società separate, partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione commerciale, per l'esercizio indiretto dei medesimi servizi di post-contatore, non possono applicare condizioni né concordare pratiche economiche, contrattuali, pubblicitarie ed organizzative atte a determinare ingiustificati svantaggi per le imprese direttamente concorrenti nel medesimo settore dei servizi post-contatore e rendono accessibili alle medesime imprese i beni, i servizi e gli elementi informativi e conoscitivi di cui abbiano la disponibilità in relazione all'attività svolta in posizione dominante o in regime di monopolio.

34-*bis*. Alle imprese di cui al comma 34 operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale si applicano le disposizioni previste dai commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies* e 2-*sexies* dell'art. 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».

Note all'art. 11:

— Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 si vedano le note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 reca: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia».

— Il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 così recita:

«3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di impianti:

a) gli immobili ricadenti nell'àmbito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;

b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

c-bis) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.».

— Il testo dell'art. 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 così recita:

«Art. 26 *(Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti)*. — 1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'art. 1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.».

— Il testo degli articoli 22 e 23, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 citato così recita:

«Art. 22 *(Interventi subordinati a denuncia di inizio attività)*. (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34 ss, e 149). — 1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art. 10 e all'art. 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'art. 10, comma 1, lettera *c)*;

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di

costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'àmbito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'art. 44.

5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.

6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'àmbito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37.».

«Art. 23 (R) (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) *(Disciplina della denuncia di inizio attività).* (legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-*bis*, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669). — 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'art. 37, comma 5.».

— I commi 351 e 352 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 citata nelle note alle premesse così recita:

«351. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.

352. Per l'attuazione del comma 351 è costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalità per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.».

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 così recita:

«Art. 8 *(Semplificazione delle procedure amministrative).* — 1. Per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica superiore a 300 MW, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, si applica la normativa di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.

2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW prevede a tale fine un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Col provvedimento di cui all'art. 1, comma 88, della legge 23 agosto 2004, n. 239, ed anche con riguardo agli aspetti di sicurezza antincendio, di intesa con la Conferenza unificata, sono stabilite procedure autorizzative semplificate per l'installazione e l'esercizio di unità di piccola e di micro-cogenerazione, tenendo anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 86, della medesima legge n. 239 del 2004.».

— Il testo dell'art. 63, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante: testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 1995, n. 279, S.O. così recita:

«Art. 63 *(Licenze di esercizio e diritti annuali).* (Art. 4 testo unico spiriti, art. 2 testo unico birra, art. 6 testo unico energia elettrica, approvati con decreto ministeriale 8 luglio 1924 - Art. 2 regio decreto-legge n. 23/1933 - Art. 4 regio decreto-legge n. 334/1939 - articoli 4, 5 e 7, allegato H, del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223 - Art. 7 decreto-legge n. 707/1949 [*] - Art. 10 decreto-legge n. 50/1950 [**] - Art. 3 decreto-legge n. 271/1957 - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990). — 1. Le licenze di esercizio previste dal presente testo unico sono rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, prima dell'inizio dell'attività degli impianti cui si riferiscono ed hanno validità illimitata. Fatte salve le disposizioni previste per i singoli tributi, la licenza viene revocata quando vengono a mancare i presupposti per l'esercizio dell'impianto.

2. Le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:

a) depositi fiscali (fabbriche ed impianti di lavorazione, di trattamento e di condizionamento): lire 500 mila;

b) depositi fiscali (impianti di produzione di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, depositi): lire 200 mila;

c) depositi per uso commerciale di prodotti petroliferi, già assoggettati ad accisa, e di prodotti petroliferi denaturati: lire 100 mila;

d) impianti di produzione su base forfettaria, di trasformazione, di condizionamento, di alcole e di prodotti alcolici, depositi di alcole denaturato e depositi di alcole non denaturato, assoggettato od esente da accisa: lire 100 mila;

e) esercizi di vendita di prodotti alcolici: lire 65 mila. Il diritto annuale di cui alla lettera *a)* è dovuto anche dai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo disciplinata dall'art. 61. Il diritto annuale di cui alla lettera *c)* è dovuto per l'esercizio dei depositi commerciali dei prodotti assoggettati all'imposizione di cui all'art. 61. La licenza relativa ai depositi di cui alla lettera *c)* viene rilasciata anche per gli impianti che custodiscono i prodotti soggetti alla disciplina prevista dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786.

3. Nel settore dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:

a) officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l'energia prodotta od acquistata ad altri fabbricanti: lire 45 mila;

b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire 150.000.

4. Il diritto annuale di licenza deve essere versato nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza. L'esercente che non versa il diritto di licenza entro il termine stabilito è punito con la sanzione amministrativa da una a tre volte l'importo del diritto stesso.

5. La licenza annuale per la vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non può essere rilasciata o rinnovata a chi è stato condannato per fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal presente testo unico in materia di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Nota all'art. 13:

— Il testo dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 così recita:

«7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico.».

Nota all'art. 14:

— Per il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 15:

— Il testo degli articoli 55, 83 e 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», così recita:

«Art. 55 *(Procedure aperte e ristrette).* (articoli 3 e 28, direttiva 2004/18; articoli 19, 20, 23, L. n. 109/1994; art. 9, decreto legislativo n. 358/1992; art. 6, decreto legislativo n. 157/1995; art. 76, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 — 1. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell'art. 11, indica se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta, come definite all'art. 3.

2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre.

4. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all'art. 81, comma 3.

5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara.

6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall'art. 62 e dall'art. 177.».

«Art. 83 *(Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).* (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 19, decreto legislativo n. 358/1992; art. 23, decreto legislativo n. 157/1995; art. 24, decreto legislativo n. 158/1995 — 1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:

a) il prezzo;

b) la qualità;

c) il pregio tecnico;

d) le caratteristiche estetiche e funzionali;

e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;

f) il costo di utilizzazione e manutenzione;

g) la redditività;

h) il servizio successivo alla vendita;

i) l'assistenza tecnica;

l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;

m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;

n) la sicurezza di approvvigionamento;

o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.

3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri.

4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub - criteri e i sub - pesi o i sub-punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.

5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, in quanto compatibili con il presente codice.».

«Art. 93 *(Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori).* (art. 16, legge n. 109/1994) — 1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;

b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'art. 5.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.».

Nota all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, citato nelle note alle premesse:

«Art. 1 *(Definizioni).* — 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:

a) per "edificio", un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici;

b) per "edificio di proprietà pubblica", un edificio di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;

c) per "edificio adibito ad uso pubblico", un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici;

d) per "edificio di nuova costruzione", salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, un edificio per il quale la richiesta di concessione edilizia sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso;

e) per "climatizzazione invernale", l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell'impianto termico consentito dalle disposizioni del presente regolamento, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;

f) per "impianto termico", un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;

g) per "impianto termico di nuova installazione», un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedente privo di impianto termico;

h) per "manutenzione ordinaria dell'impianto termico", le operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione

degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;

i) per "manutenzione straordinaria dell'impianto termico", gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;

j) per "proprietario dell'impianto termico", chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario del presente regolamento sono da intendersi riferito agli amministratori;

l) per "ristrutturazione di un impianto termico", gli interventi rivolti a trasformare l'impianto termico mediante un insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;

m) per "sostituzione di un generatore di calore", la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;

n) per "esercizio e manutenzione di un impianto termico", il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;

o) per "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

p) per "contratto servizio energia", l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

q) per "valori nominali" delle potenze e dei rendimenti di cui ai punti successivi, quelli dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;

r) per "potenza termica del focolare" di un generatore di calore, il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;

s) per "potenza termica convenzionale" di un generatore di calore, la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino; l'unità di misura utilizzata è il kW;

t) per "potenza termica utile" di un generatore di calore, la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata dall'involucro del generatore con l'ambiente e della potenza termica persa al camino; l'unità di misura utilizzata è il kW;

u) per "rendimento di combustione", sinonimo di "rendimento termico convenzionale" di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;

v) per "rendimento termico utile" di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;

w) per "temperatura dell'aria in un ambiente" la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 5364;

z) per "gradi-giorno" di una località, la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 °C, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è il grado-giorno (GG).».

Nota all'art. 17:

— Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 18:

— Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così recita:

«162. Al fine di incentivare il risparmio e l'efficienza energetica è istituto, a decorrere dall'anno 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il risparmio e l'efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici per migliorare l'efficienza energetica, con particolare riguardo all'avvio di una campagna per la progressiva e totale sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per l'avvio di misure atte al miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non sono utilizzati. A decorrere dal 1º gennaio 2010 è vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i principi e i criteri a cui si devono informare le campagne informative di cui al presente comma.».

— Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, così recita:

«Art. 17 *(Clausola di cedevolezza).* — In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.».

— La direttiva 2002/91/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 4 gennaio 2003, n. L 1.

Nota all'art. 19:

— Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, così come modificato dal presente decreto:

«1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario, definito come alla lettera *j)* dell'art. 1, comma 1, o per esso ad un terzo, avente i requisiti definiti alla lettera *o)* dell'art. 1, comma 1, che se ne assume la responsabilità. L'eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'art. 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario. Il terzo eventualmente incaricato, non può delegare ad altri le responsabilità assunte, e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando il rispetto della legge 5 marzo 1990, n. 46, per le attività di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia.».

08G0137

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 2008.

Indizione del *referendum* popolare per il distacco dei comuni di Valvestino e di Magasa dalla regione Lombardia e la loro aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 132, secondo comma, e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Viste le due ordinanze dell'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, emesse il 26 marzo 2008 e comunicate in pari data, con le quali sono state dichiarate legittime le due richieste di *referendum*, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione — come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 — e dell'art. 42 della legge 25 maggio 1970, n. 352, formulate con deliberazioni, rispettivamente, del consiglio comunale di Valvestino e del consiglio comunale di Magasa, per il distacco dei predetti comuni, attualmente in provincia di Brescia, dalla regione Lombardia e la loro aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige;

Vista altresì la sentenza della Corte costituzionale n. 334 del 28 ottobre-10 novembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Sono indetti, nel territorio, rispettivamente, del comune di Valvestino e del comune di Magasa, due *referendum* popolari per il distacco dei predetti comuni dalla regione Lombardia e la loro aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 21 settembre 2008, con prosecuzione delle operazioni di votazione lunedì 22 settembre 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 giugno 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

08A04709

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2008.

Proroga degli stati di emergenza in relazione ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 ed il 9 settembre 2005 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 settembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché, da ultimo, il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2007, con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 30 giugno 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali precipitazioni che hanno colpito il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché, da ultimo, il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 30 giugno 2008;

Considerato che le dichiarazioni degli stati di emergenza sono state adottate per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Viste le note del 9 giugno 2008 con le quali l'Assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Commissario delegato ha relazionato in ordine agli interventi posti in essere per il superamento dei contesti emergenziali di cui sopra, rappresentando l'esigenza di proseguire nella realizzazione delle altre opere previste nei programmi straordinari all'uopo predisposti;

Considerato, altresì, che lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie, derivanti dalla legge finanziaria regionale del 2008, resesi disponibili dallo scorso marzo, consentiranno di pervenire all'appalto di tutti i lavori programmati entro la fine del 2008, già previsti dal crono programma approvato dal Commissario delegato;

Ritenuto, quindi, che le predette situazioni emergenziali persistono, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, sono prorogati, fino al 31 dicembre 2008, gli stati di emergenza in relazione ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 ed il 9 settembre 2005 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A04704

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 giugno 2008.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati ai fini della cooperazione applicativa con i servizi di emergenza.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE

Visto l'art. 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» come modificato dall'art. 65, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale», che considera valide le istanze e le dichiarazioni inviate alle pubbliche amministrazioni per via telematica se effettuate secondo le modalità previste dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto che il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha sviluppato un sistema informativo finalizzato alla gestione degli interventi di soccorso che può essere utilizzato anche per lo scambio dei dati utili ai fini della pianificazione e della gestione delle operazioni di soccorso e di emergenza con gli altri enti che operano nel settore della sicurezza;

Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo n. 159 del 4 aprile 2006 «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale» che prevede che lo Stato realizzi, nell'ambito del sistema pubblico di connettività, di cui al decreto legislativo n. 82 stesso, un sistema informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto che, in attuazione dell'art. 15, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in tema di razionalizzazione e semplificazione delle modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte degli utenti ed al fine di snellire le procedure relative ad adempimenti a carico delle imprese, il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha integrato nella infrastruttura informatica di cooperazione applicativa del portale www.impresa.gov.it, i servizi per la presentazione telematica delle domande di prevenzione incendi e considerato che tale infrastruttura consente, secondo gli standard di cooperazione previsti dal Sistema pubblico di connettività e cooperazione, in attuazione dell'art. 73, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche, l'interazione tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni locali e il sistema informativo centralizzato del Dipartimento;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo n. 159 del 4 aprile 2006 riguardante le norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa;

Visto l'art. 63 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo n. 159 del 4 aprile 2006 riguardante l'organizzazione e finalità dei servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali;

Considerato che per i procedimenti di prevenzione incendi è stato già avviato il sistema informativo di prevenzione incendi on line presso il Dipartimento che si pone l'obbiettivo primario di dematerializzazione della documentazione amministrativa, relativa ai procedimenti di prevenzione incendi, in linea con quanto stabilito dall'art. 42 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed in attuazione delle linee strategiche in materia di e-government emanate dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione nel marzo 2007;

Considerato che il citato sistema sviluppa una graduale attuazione del piano di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici e rafforza le misure predisposte dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile anche ai fini della diffusione all'interno del Dipartimento del sistema di protocollo informatico, in linea con quanto previsto all'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nell'ambito dei compiti attribuiti alle pubbliche amministrazioni centrali ai fini dell attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo;

Ravvisata la necessità di favorire la cooperazione applicativa con i sistemi informativi automatizzati di altri enti che operano nel settore della sicurezza, stabilendo in maniera univoca le modalità di trasmissione dei dati che affluiscono al sistema informativo del Dipartimento e permettendo in tale modo lo scambio di dati utili ai fini della pianificazione e gestione delle operazioni di soccorso e di emergenza;

Decreta:

1. La trasmissione dei dati da e verso il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile utili ai fini della pianificazione e gestione delle operazioni di soccorso e di emergenza provenienti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali è effettuata in modalità sicura, nel rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Le modalità tecniche-operative per l'invio telematico dei dati, la definizione delle strutture dati dei messaggi applicativi e le modalità di cooperazione, sono pubblicate nel sito internet del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

3. I dati utili ai fini della pianificazione e gestione delle operazioni di soccorso e di emergenza provenienti dai sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni centrali e locali inviati all'infrastruttura informatica di cooperazione applicativa del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, devono rispettare le modalità tecniche di cui al precedente comma 2.

Roma, 17 giugno 2008

Il Capo Dipartimento: PECORARO

08A04706

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 giugno 2008.

Rideterminazione del contingente delle monete d'argento da € 10, celebrative dell'Italia «Campione mondiale di calcio 2006» - millesimo 2006.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO VII DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2006, n. 80775, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 2006, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 10, celebrative dell'Italia «Campione mondiale di calcio 2006» - millesimo 2006;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 8 settembre 2006, n. 88095, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2006, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in € 200.000,00, pari a 20.000 monete;

Vista la nota n. 9852 del 12 febbraio 2008 con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto ministeriale dell'8 settembre 2006, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da 20.000 a 18.000;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da € 10, celebrative dell'Italia «Campione mondiale di calcio 2006» - millesimo 2006, di cui al decreto ministeriale 8 settembre 2006, indicato nelle premesse è rideterminato in € 180.000,00, pari a 18.000 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2008

Il dirigente generale: PROSPERI

08A04703

DECRETO 23 giugno 2008.

Rideterminazione del contingente delle monete d'oro da € 50, celebrative della serie «Europa delle Arti» - millesimo 2005.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO VII DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2005, n. 15485, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 22 marzo 2005, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da € 50, della serie «Europa delle Arti» - millesimo 2005;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 2 novembre 2005, n. 117338, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 555 del 2 novembre 2005, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in € 250.000,00, pari a 5.000 unità;

Vista la nota n. 9852 del 12 febbraio 2008 con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto ministeriale del 2 novembre 2005, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da 5.000 a 2.300;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da € 50, della serie «Europa delle Arti» - millesimo 2005, di cui al decreto ministeriale 2 novembre 2005, indicato nelle premesse è rideterminato in € 115.000,00, pari a 2.300 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2008

Il dirigente generale: PROSPERI

08A04705

DECRETO 30 giugno 2008.

Variazione di prezzo di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2008 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato, presentate dalle società British American Tobacco Italia S.p.a., Imperial Tobacco Italy S.r.l., JT International Italia S.r.l., International Tobacco Agency S.r.l. e Altadis Italia S.r.l.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella *A)*, allegata al decreto direttoriale 27 marzo 2008;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella *A)* allegata al decreto direttoriale 27 marzo 2008, delle sottoindicate marche di sigarette, è variato come segue:

SIGARETTE
(TABELLA A)

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
AFRICAINE SENZA FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
ALFA FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
AMADIS AZZURRA	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
AMADIS CLASSICA	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
AMADIS SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
AROME VANILLE	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
BARCLAY (ORIGINAL TASTE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
BARCLAY BLUE (DISTINCTIVE TASTE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
BARCLAY CITY BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
BARCLAY CITY RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE	Confezione astuccio da 10 pezzi	175,00	180,00	1,80
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE 100 s	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
BENSON & HEDGES AMERICAN RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
BENSON & HEDGES AMERICAN RED	Confezione astuccio da 10 pezzi	175,00	180,00	1,80
BENSON & HEDGES AMERICAN RED	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
BENSON & HEDGES AMERICAN RED 100 s	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
BENSON & HEDGES AMERICAN WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
BENSON & HEDGES AMERICAN YELLOW	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
BENSON & HEDGES GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
BENSON & HEDGES PLATINUM	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
BENSON & HEDGES RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
BENSON & HEDGES RED STYLE	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
BENSON & HEDGES SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
BENSON & HEDGES SUPER SLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
BIS	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
BRERA	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
CAMEL	Confezione cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
CAMEL BALANCED FLAVOUR	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
CAMEL FILTERS	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
CAMEL FILTERS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
CAMEL FILTERS	Confezione astuccio da 10 pezzi	185,00	190,00	1,90
CAMEL FILTERS 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
CAMEL NATURAL FLAVOR	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
CAMEL NATURAL FLAVOR	Confezione astuccio da 10 pezzi	200,00	205,00	2,05
CAMEL NATURAL FLAVOR BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
CAMEL NATURAL FLAVOR BLUE	Confezione astuccio da 10 pezzi	200,00	205,00	2,05
CAMEL ONE	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
CAMEL REFINED FLAVOUR	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
CAMEL SUBTLE FLAVOUR	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
CAMEL SUBTLE FLAVOUR	Confezione astuccio da 10 pezzi	185,00	190,00	1,90
CAMEL SUBTLE FLAVOUR	Confezione cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
CAMEL SUBTLE FLAVOUR 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
CARTIER VENDOME	Confezione astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
CARTIER VENDOME BLEU	Confezione astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
COLOMBO K.S. FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
CORONAS MENTHOL	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
CORONAS ORO	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
CORONAS ROJO	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
CORTINA SUPER KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
CORTINA SUPER SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
DAVIDOFF CLASSIC	Confezione astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
DAVIDOFF GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
DAVIDOFF GOLD SLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
DAVIDOFF GOLD SUPER SLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
DAVIDOFF MAGNUM	Confezione astuccio da 20 pezzi	290,00	295,00	5,90
DAVIDOFF MENTHOL	Confezione astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
DAVIDOFF RICH BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
DAVIDOFF SILVER SUPER SLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
DRUM ORIGINAL	Confezione cartoccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
DRUM SUBTLE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
DUCAL BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
DUCAL FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
DUCAL GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
DUCAL GREEN	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
DUNHILL - ROTHMANS L.L. BLU SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	215,00	4,30
DUNHILL - ROTHMANS L.L. GOLD SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	215,00	4,30
DUNHILL - ROTHMANS L.L. SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	215,00	4,30
DUNHILL ESSENCE RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
DUNHILL FINE CUT BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80
DUNHILL FINE CUT SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	235,00	240,00	4,80
DUNHILL INTERNATIONAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	215,00	225,00	4,50
DUNHILL TOP LEAF	Confezione astuccio da 20 pezzi	310,00	315,00	6,30
ELIXYR	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
ELIXYR EXTRA TASTE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
ELIXYR FINE TASTE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
ELIXYR FINE TASTE 100	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
ELIXYR FULL FLAVOUR 100	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
ELIXYR MENTHOL	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
EMBASSY NUMBER 1 KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
ESPORTAZIONE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
ESPORTAZIONE FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
EURA	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
FINE 120 VIRGINIA BLEND	Confezione astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
FORTUNA AZUL	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
FORTUNA AZUL	Confezione astuccio da 10 pezzi	175,00	180,00	1,80
FORTUNA AZUL 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
FORTUNA BLUE 25's	Confezione astuccio da 25 pezzi	176,00	180,00	4,50
FORTUNA CELESTE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
FORTUNA ONE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
FORTUNA RED 25's	Confezione astuccio da 25 pezzi	176,00	180,00	4,50
FORTUNA ROJO	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
FORTUNA ROJO	Confezione astuccio da 10 pezzi	175,00	180,00	1,80
FORTUNA ROJO 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
GALLANT FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
GAULOISES BLONDES BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
GAULOISES BLONDES BLU	Confezione astuccio da 10 pezzi	185,00	190,00	1,90
GAULOISES BLONDES GIALLA	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
GAULOISES BLONDES ROSSA	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
GAULOISES BLONDES ROSSA	Confezione astuccio da 10 pezzi	185,00	190,00	1,90
GAULOISES BRUNES	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
GITANES CAPORAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
GITANES CAPORAL BOUT FILTRE	Confezione astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
HB KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
JPS BLACK ORIGINAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
JPS RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
JPS SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
JPS WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
KENT BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
KENT BLUE KING SIZE 20'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
KENT NANOTEK BLACK	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
KENT NANOTEK BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
KENT NANOTEK TITANIUM	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
KENT SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
KENT WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
KIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
KIM AMERICAN BLEND (BLUE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
KIM AMERICAN BLEND (RED)	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
KIM BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
KIM MENTHOL	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
KIM SUPERSLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
KIM SUPERSLIM CELESTE	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
LAMBERT & BUTLER KING SIZE	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
LD BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
LD RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
LIDO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
LIDO	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
LIDO BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
LUCKY STRIKE FIRELEAF SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
LUCKY STRIKE MADURA SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
LUCKY STRIKE PIPERITA SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
LUCKY STRIKE RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
LUCKY STRIKE RED	Confezione cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
LUCKY STRIKE RED	Confezione astuccio da 10 pezzi	185,00	190,00	1,90
LUCKY STRIKE RED SPECIAL EDITION	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
LUCKY STRIKE SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
LUCKY STRIKE SILVER	Confezione astuccio da 10 pezzi	185,00	190,00	1,90

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
LUCKY STRIKE SILVER SPECIAL EDITION	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MARYLAND BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MARYLAND MENTHOL	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MARYLAND RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MAYFAIR	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MAYFAIR SKY BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MAYFAIR SUPERKINGS	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MEINE SORTE 100 LUXURY LENGHT	Confezione astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
MEINE SORTE CLASSIC	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
MEMPHIS CLASSIC	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MEMPHIS ORIGINAL BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MEMPHIS ORIGINAL BLUE 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MEMPHIS ORIGINAL RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MEMPHIS ORIGINAL SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MONTECRISTO GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
MONTECRISTO RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	220,00	225,00	4,50
MORE 120"S FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
MORE MENTHOL 120"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
MORE SPECIAL WHITES 120"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
MS 100"S DE LUXE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MS AZZURRE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MS AZZURRE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MS AZZURRE	Confezione astuccio da 10 pezzi	175,00	180,00	1,80
MS BIANCHE	Confezione astuccio da 10 pezzi	175,00	180,00	1,80
MS BIANCHE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MS BIONDE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MS BIONDE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MS BIONDE	Confezione astuccio da 10 pezzi	175,00	180,00	1,80
MS BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MS CHIARE	Confezione astuccio da 10 pezzi	175,00	180,00	1,80
MS CHIARE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MS CHIARE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MS CLASSIC SOFT	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MS CLUB BIANCA	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MS CLUB SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MS D	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MS D	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MS D	Confezione astuccio da 10 pezzi	175,00	180,00	1,80
MS G	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MS G	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MS G	Confezione astuccio da 10 pezzi	175,00	180,00	1,80
MS INTERNATIONAL 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MS P	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MS P	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MS P	Confezione astuccio da 10 pezzi	175,00	180,00	1,80
MS RED BOX	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MS ROSSE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
MS ROSSE	Confezione astuccio da 10 pezzi	175,00	180,00	1,80
MS ROSSE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MS SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MS T	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MS T	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
MS T	Confezione astuccio da 10 pezzi	175,00	180,00	1,80
MUNDIAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
N80 FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
NAZIONALE BOX	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
NAZIONALE L	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
NAZIONALI	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
NAZIONALI FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
NEWS BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
NEWS RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
PALL MALL - SAX AZURE KS 20'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
PALL MALL - SAX BLUE KS 20'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
PALL MALL - SAX RED KS 20'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
PALL MALL AMBER KS 10's	Confezione astuccio da 10 pezzi	175,00	180,00	1,80
PALL MALL AMBER KS 20'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
PALL MALL AZURE 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
PALL MALL AZURE KS 10's	Confezione astuccio da 10 pezzi	175,00	180,00	1,80
PALL MALL AZURE KS 20's	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
PALL MALL BLUE 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
PALL MALL BLUE KS 10's	Confezione astuccio da 10 pezzi	175,00	180,00	1,80
PALL MALL BLUE KS 20's	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
PALL MALL BLUE KS 20's	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
PALL MALL PACIFIC BAY (BLUE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
PALL MALL RED 100'S KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
PALL MALL RED KS 10's	Confezione astuccio da 10 pezzi	175,00	180,00	1,80
PALL MALL RED KS 20's	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
PALL MALL RED KS 20's	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
PALL MALL SAN FRANCISCO CHARCOAL 20'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
PALL MALL SUNSET BOULEVARD (AMBER)	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
PALL MALL WHITE KS 20's	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
PEER EXPORT	Confezione cartoccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
PETER STUYVESANT BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
PETER STUYVESANT GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
PETER STUYVESANT GOLD	Confezione astuccio da 10 pezzi	175,00	180,00	1,80
PETER STUYVESANT GOLD 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL	Confezione astuccio da 10 pezzi	175,00	180,00	1,80
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
R1 SLIM LINE	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
R6	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
REGAL KING SIZE	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
ROCKIES	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
ROCKIES BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
RONSON SPECIAL BLEND	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
RONSON SPECIAL WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
RONSON SUPER WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
ROTHMANS FINELY RICH	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
ROTHMANS INTERNATIONAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
ROTHMANS KS BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
ROTHMANS KS RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
ROTHMANS SUBTLY RICH	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
ROTHMANS SUPERSLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
ROUTE 66 BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
ROUTE 66 RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
ROUTE 66 SUPER BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
SAKURA	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
SALEM	Confezione astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
SAX AZURE SENSATION	Confezione astuccio da 10 pezzi	175,00	180,00	1,80
SAX BLUE EMOTION	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
SAX BLUE EMOTION	Confezione astuccio da 10 pezzi	175,00	180,00	1,80
SAX MUSICAL EMOTION (BLUE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
SAX MUSICAL PASSION (RED)	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
SAX MUSICAL SENSATION (AZURE)	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
SAX RED PASSION	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
SAX RED PASSION	Confezione astuccio da 10 pezzi	175,00	180,00	1,80
SILK CUT PURPLE	Confezione astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
SILK CUT YELLOW	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
SPECIAL R6	Confezione astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
ST. MORITZ MENTHOL	Confezione astuccio da 20 pezzi	225,00	230,00	4,60
STOP K.S. FILTRO	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	190,00	3,80
SUPER FILTRO	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	185,00	3,70
SUPERKINGS	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
SUPERKINGS BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
THOMAS RADFORD SUNDAY'S FANTASY	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
VANTAGE BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
VANTAGE ROSSA	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
VICEROY BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
VICEROY FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
VICEROY SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
VOGUE AROME	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	215,00	4,30
VOGUE BLEUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	215,00	4,30
VOGUE LILAS	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	215,00	4,30
VOGUE MENTHE	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	215,00	4,30
WEST BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
WEST ICE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
WEST RED	Confezione astuccio da 10 pezzi	175,00	180,00	1,80
WEST RED 20	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
WEST RICH BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
WEST SILVER	Confezione astuccio da 10 pezzi	175,00	180,00	1,80

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
WEST SILVER 20	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
WINFIELD BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
WINFIELD RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
WINSTON BALANCED BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
WINSTON BALANCED BLUE	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
WINSTON BALANCED BLUE	Confezione astuccio da 10 pezzi	175,00	180,00	1,80
WINSTON BALANCED BLUE 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
WINSTON BALANCED BLUE SUPERSLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
WINSTON CLASSIC RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
WINSTON CLASSIC RED	Confezione cartoccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
WINSTON CLASSIC RED	Confezione astuccio da 10 pezzi	175,00	180,00	1,80
WINSTON CLASSIC RED 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
WINSTON ONE	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
WINSTON SUBTLE SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
WINSTON SUBTLE SILVER SUPERSLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
ZENIT	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
ZUNI	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2008

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 1º luglio 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 225

08A04770

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 19 giugno 2008.

Nuovi termini per l'attivazione automatica del blocco permanente delle chiamate previsto dalla deliberazione 97/08/CONS. (Deliberazione n. 348/08/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 19 giugno 2008;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la delibera 418/07/CONS, recante «Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell'utenza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 16 agosto 2007;

Vista la delibera n. 97/08/CONS, recante «Nuovi termini di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della delibera n. 418/07/CONS - Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell'utenza - ed ulteriori norme a tutela dell'utenza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 17 marzo 2008;

Richiamate e confermate le considerazioni svolte in quest'ultima delibera circa la necessità di realizzare un

più significativo livello di tutela dei consumatori sotto il profilo della prevenzione e del controllo della spesa e circa l'imprescindibile esigenza ed urgenza, per il raggiungimento del predetto obiettivo, di imporre che il blocco permanente delle chiamate in uscita, previsto dall'art. 1, comma 1, lettera *n)* dell'allegato *A* alla delibera n. 418/07/CONS, sia attivato per tutte le utenze fisse in via automatica, ove non sia intervenuta la comunicazione dell'abbonato o utente di non volerne usufruire;

Ritenuto, avuto riguardo all'istanza della società Greentel del 18 giugno 2008, che l'estrema diffusione e l'ininterrotta persistenza, ormai da numerosi anni, del grave fenomeno dell'uso improprio di numerazioni a sovrapprezzo in pregiudizio dell'utenza, inducono a giudicare senz'altro inefficace ai fini della tutela dei consumatori qualsiasi forma di mera autodisciplina o autoregolamentazione, occorrendo inequivocabilmente in materia, al contrario, il ricorso ad incisivi strumenti prescrittivi;

Visto, in particolare l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della delibera n. 97/08/CONS, che prevede l'obbligo degli operatori della telefonia di informare i propri abbonati dell'introduzione dal 30 giugno 2008 del blocco permanente delle chiamate uscenti di cui al comma 2 del medesimo articolo, a meno che l'interessato non comunichi un diverso intendimento entro il 31 maggio 2008;

Considerato che l'adempimento del predetto obbligo informativo costituiva presupposto logico per l'introduzione della nuova disciplina in materia di blocco permanente delle chiamate prevista dall'art. 2 della delibera n. 97/08/CONS;

Viste le ordinanze cautelari del TAR del Lazio, della Terza Sezione numeri 2968/08, 2966/08 e 3010/08, del 12 giugno 2008;

Considerato che le predette ordinanze, nel fissare la trattazione delle cause all'udienza pubblica del 13 novembre 2008, hanno *medio tempore* sospeso l'efficacia della delibera nella parte in cui introduce dal 30 giugno 2008 l'attivazione automatica del blocco permanente delle chiamate, in ragione principalmente dell'inadeguatezza dell'informazione fornita agli abbonati ed utenti sulla possibilità ad essi concessa di comunicare, entro il 31 maggio 2008, la propria volontà di non avvalersi del predetto blocco delle chiamate, e sull'applicabilità dello stesso blocco dal 30 giugno 2008 in difetto di opzioni individuali;

Constatato, quindi, che il TAR del Lazio ha ritenuto inadeguata l'informazione fornita dagli operatori sulla predetta disciplina e, in particolare, sulle modalità di introduzione in via automatica del blocco permanente di chiamata, rispetto alla data prevista in delibera, ossia il 31 maggio u.s., come termine a disposizione dell'abbonato per esprimere la propria volontà di non avvalersi del blocco permanente;

Rilevata, pertanto, l'urgente necessità di stabilire un nuovo termine iniziale di efficacia della disciplina in materia di attivazione automatica del blocco selettivo di chiamata di cui all'art. 2 della delibera 97/08/CONS, in conseguenza dell'insufficiente informazione nei riguardi degli abbonati ed utenti, e di assicurare in pari tempo una più ampia ed efficace copertura informativa in relazione alla nuova scadenza;

Sottolineata la reversibilità in ogni momento del predetto blocco su richiesta di ciascun interessato;

Rilevata la necessità di informare adeguatamente e con congruo anticipo gli abbonati ed utenti sulla nuova decorrenza dell'attivazione in via automatica del blocco permanente di chiamata, e ritenuto a tal fine necessario, anche per una maggiore salvaguardia delle imprese attive sulle numerazioni interessate, precisare gli adempimenti previsti a carico degli operatori individuando ulteriori e più puntuali modalità di comunicazione, allo scopo di realizzare una completa informazione degli utenti;

Ritenuto ragionevole, in considerazione dei tempi necessari per inviare la documentazione di fatturazione contenente le informazioni prescritte e, comunque, per informare adeguatamente gli abbonati ed utenti, fissare al 1° ottobre 2008 il nuovo termine per l'attivazione del blocco permanente, in quanto primo termine compatibile con i tempi necessari per informare individualmente e con congruo anticipo gli abbonati;

Vista la nota del 18 giugno 2008 nella quale Telecom Italia, alla luce dei rilievi evidenziati dal TAR del Lazio in ordine alla inadeguata informazione preventiva agli utenti, si dichiara pronta, tra l'altro, a inviare un messaggio informativo, a metà dei clienti con le fatture del prossimo mese di luglio e all'altra metà con le fatture di agosto, sull'estensione automatica del blocco permanente alla linea telefonica, a decorrere al più presto dal 30 settembre 2008, per tutte le linee telefoniche su cui non risulti già attivo un servizio di disabilitazione, e sulla circostanza che il cliente che non desideri l'attivazione in automatico del blocco dovrà esplicitare a Telecom la sua diversa volontà;

Ravvisata, altresì, la necessità di prescrivere modalità di informazione aggiuntive, rispetto a quelle indicate nella delibera 97/08/CONS, che dovranno essere realizzate dagli operatori attraverso appositi messaggi in fonia all'utenza e la pubblicazione di comunicati su almeno tre quotidiani a tiratura nazionale;

Ritenuta l'opportunità, sempre ai fini di una migliore informativa dell'utenza, dell'inserimento nel sito web dell'Autorità di un apposito messaggio esplicativo sulle modalità di attivazione del blocco permanente delle chiamate verso le numerazioni interessate, potendosi altresì stabilire opportune forme di collaborazione con le associazioni dei consumatori affinché anch'esse possano diffonderlo presso i consumatori;

Sentite in occasione della riunione del Consiglio nazionale dei consumatori e utenti del 18 giugno 2008 le associazioni dei consumatori, che si sono espresse nel senso dell'opportunità di rifissare sollecitamente nuovi termini per l'attivazione automatica del blocco permanente delle chiamate previsto dalla delibera 97/08/CONS;

Considerato che con apposita nota degli uffici competenti le parti ricorrenti saranno invitate a elencare i numeri a sovrapprezzo utilizzati e i servizi offerti tra-

mite essi, nonché a presentare tutta la documentazione idonea giustificativa di un'eventuale loro istanza di deroga;

Udita la relazione del commissario Roberto Napoli, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. I commi 1 e 2 dell'art. 2 della delibera n. 97/08/CONS sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli operatori della telefonia fissa informano in via preventiva i propri abbonati tramite la documentazione di fatturazione o altra apposita comunicazione individuale scritta, attraverso apposito messaggio individuale in fonia e con comunicati su almeno tre quotidiani a tiratura nazionale:

a) della disponibilità immediata dello sbarramento selettivo di chiamata di cui alla delibera 418/07/CONS e della possibilità di scegliere tra le diverse opzioni previste o di rinunciare allo sbarramento;

b) del fatto che, ove l'abbonato sprovvisto di sbarramento non comunichi una scelta diversa entro il 30 settembre 2008, sarà comunque attivato, a partire dal 1° ottobre 2008 e in maniera automatica, il blocco permanente di chiamata di cui al comma 2.

2. Gli operatori della telefonia fissa attivano, in maniera automatica, agli abbonati sprovvisti di sbarramento che entro il 30 settembre 2008 non abbiano comunicato alcuna scelta o rinuncia ai sensi del comma 1, il blocco permanente delle chiamate in uscita di cui all'art. 1, comma 1, lettera *n)*, dell'allegato *A* alla delibera n. 418/07/CONS con decorrenza dal 1° ottobre 2008. Telecom Italia dovrà adempiere gli obblighi di cui al comma 1 e al presente comma nel rispetto dei tempi indicati nella nota del 18 giugno 2008 citata in motivazione».

2. La mancata, ritardata o incompleta esecuzione delle prescrizioni di cui al comma precedente sarà sanzionata in applicazione dell'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

3. L'Autorità pubblica sul proprio sito web un apposito messaggio esplicativo sulle modalità di attivazione del blocco permanente delle chiamate verso alcune numerazioni e può stabilire opportune forme di collaborazione con le associazioni dei consumatori affinché possano contribuire a diffondere la relativa informazione presso gli utenti.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 19 giugno 2008

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: NAPOLI

08A04707

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 18 giugno 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Exelon (rivastigmina), autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione C n. 211/2008).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale EXELON (rivastigmina), autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 17 settembre 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/98/066/019 4,6 mg/24 ore cerotto transdermico uso transdermico bustina (carta/poliestere/alluminio/poliacriloitrile) 7 bustine.

EU/1/98/066/020 4,6 mg/24 ore cerotto transdermico uso transdermico bustina (carta/poliestere/alluminio/poliacriloitrile) 30 bustine.

EU/1/98/066/021 4,6 mg/24 ore cerotto transdermico uso transdermico bustina (carta/poliestere/alluminio/poliacrilonitrile) 60 bustine (30×2 bustine).

EU/1/98/066/022 4,6 mg/24 ore cerotto transdermico uso transdermico bustina (carta/poliestere/alluminio/poliacrilonitrile) 90 bustine (30×3 bustine).

EU/1/98/066/023 9,5 mg/24 ore cerotto transdermico uso transdermico bustina (carta/poliestere/alluminio/poliacrilonitrile) 7 bustine.

EU/1/98/066/024 9,5 mg/24 ore cerotto transdermico uso transdermico bustina (carta/poliestere/alluminio/poliacrilonitrile) 30 bustine.

EU/1/98/066/025 9,5 mg/24 ore cerotto transdermico uso transdermico bustina (carta/poliestere/alluminio/poliacrilonitrile) 60 bustine (30×2 bustine).

EU/1//98/066/026 9,5 mg/24 ore cerotto transdermico uso transdermico bustina (carta/poliestere/alluminio/poliacrilonitrile) 90 bustine (30×3 bustine).

Titolare A.I.C.: Novartis Europharm Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 21 novembre 2003;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, recante l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 7/8 maggio 2008;

Vista la deliberazione n. 14 del 22 maggio 2008 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, è necessario che al medicinale Exelon (rivastigmina) sia attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Al medicinale EXELON (rivastigmina) nelle confezioni indicate, vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione: 4,6 mg/24 ore cerotto transdermico uso transdermico bustina (carta/poliestere/alluminio/poliacrilonitrile) 7 bustine - n. 034078156/E (in base 10) 10HZGD (in base 32);

confezione: 4,6 mg/24 ore cerotto transdermico uso transdermico bustina (carta/poliestere/alluminio/poliacrilonitrile) 30 bustine - n. 034078168/E (in base 10) 10HZGS (in base 32);

confezione: 4,6 mg/24 ore cerotto transdermico uso transdermico bustina (carta/poliestere/alluminio/poliacrilonitrile) 60 bustine (30×2 bustine) - n. 034078170/E (in base 10) 10HZGU (in base 32);

confezione: 4,6 mg/24 ore cerotto transdermico uso transdermico bustina (carta/poliestere/alluminio/poliacrilonitrile) 90 bustine (30×3 bustine) - n. 034078182/E (in base 10) 10HZH6 (in base 32);

confezione: 9,5 mg/24 ore cerotto transdermico uso transdermico bustina (carta/poliestere/alluminio/poliacrilonitrile) 7 bustine - n. 034078194/E (in base 10) 10HZHL (in base 32);

confezione: 9,5 mg/24 ore cerotto transdermico uso transdermico bustina (carta/poliestere/alluminio/poliacrilonitrile) 30 bustine - n. 034078206/E (in base 10) 10HZHY (in base 32);

confezione: 9,5 mg/24 ore cerotto transdermico uso transdermico bustina (carta/poliestere/alluminio/poliacrilonitrite) 60 bustine (30×2 bustine) - n. 034078218/E (in base 10) 10HZJB (in base 32);

confezione: 9,5 mg/24 ore cerotto transdermico uso transdermico bustina (carta/poliestere/alluminio/poliacrilonitrile) 90 bustine (30×3 bustine) - n. 034078220/E (in base 10) 10HZJD (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della demenza di tipo Alzheimer da lieve a moderatamente grave.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Exelon (rivastigmina) è classificato come segue, ai fini della rimborsabilità, ed è commercializzato con i prezzi appresso specificati:

confezione:

4,6 mg/24 ore cerotto transdermico uso transdermico bustina (carta/poliestere/alluminio/poliacrilonitrile) 30 bustine - n. 034078168/E (in base 10) 10HZGS (in base 32);

classe di rimborsabilità:

classe A nota 85;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 69,00 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 113,88 euro;

confezione:

9,5 mg/24 ore cerotto transdermico uso transdermico bustina (carta/poliestere/alluminio/poliacrilonitrile) 30 bustine - n. 034078206/E (in base 10) 10HZHY (in base 32);

classe di rimborsabilità:

classe A nota 85;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 69,00 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 113,88 euro.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Exelon (rivastigmina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 giugno 2008

Il direttore generale: MARTINI

08A04587

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicato concernente la nomina di un membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 23 giugno 2008, ha dichiarato - ai sensi dell'art. 6 della legge 1979, n. 18, e successive modifiche:

l'on. Francesco Musotto decaduto dalla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia per la V^a^ Circoscrizione Italia-Insulare nella lista «Forza Italia» e ha proclamato eletto l'on. Innocenzo Leontini primo dei non eletti nella stessa lista e circoscrizione; l'on. Gian Paolo Gobbo decaduto dalla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia per la II^a^ Circoscrizione Italia Nord-Orientale nella lista «Lega Nord» e ha proclamato eletto l'on. Erminio Enzo Boso primo dei non eletti nella stessa lista e circoscrizione.

08A04711

MINISTERO DELL'INTERNO

Trasferimento della sede della provincia di Venezia della Compagnia di Gesù, in Padova

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2008, è approvato il trasferimento sede della provincia di Venezia della Compagnia di Gesù da Padova a Milano.

08A04588

Trasferimento della sede della Casa religiosa «Centro giovanile Laura Vicuna», in Rivalta di Torino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2008, è approvato il trasferimento sede della Casa religiosa «Centro giovanile Laura Vicuna», da Rivalta di Torino (Torino) a Torino.

08A04589

Assunzione di nuova denominazione della Procura generalizia della congregazione delle suore eucaristiche, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2008, la Procura generalizia della congregazione delle suore eucaristiche, con sede in Roma, ha assunto la denominazione di Procura generalizia della congregazione delle suore eucaristiche di San Vincenzo Pallotti.

08A04590

Riconoscimento dell'estinzione della Reale arciconfraternita di S. Maria presentata al Tempio, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2008, viene estinta la Reale Arciconfraternita di S. Maria presentata al Tempio, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arciconfratemita degli Uffiziali dei Bianchi in S. Potito, con sede in Napoli.

08A04591

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato concernente il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum».

Nel parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 16 giugno 2008, alla pagina 40, seconda colonna, al penultimo rigo, dove è scritto: «...entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*», leggasi: «... entro *trenta* giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

08A04702

Revoca di riconoscimento all'UNAGRO, quale Unione nazionale, ai sensi del decreto ministeriale 17 gennaio 2003 e quale Organizzazione comune di produttori, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 31 maggio 2005.

Con decreto direttoriale prot. DISER n. 4418 del 12 giugno 2008 è stato revocato, a far data dal decreto, in capo all'UNAGRO - unione nazionale organizzazioni produttori agrumari e frutta in guscio - società consortile a r.l., con sede legale in Roma, via XX Settembre 40 - il riconoscimento quale Unione nazionale tra associazioni di produttori agricole, ai sensi del decreto ministeriale n. 135 del 17 gennaio 2003 e successive modifiche, concesso con decreto ministeriale prot. n. 1008/ASS del 30 luglio 2003; è altresì revocato, a far data dal decreto, in capo all'UNAGRO - unione nazionale organizzazioni produttori agrumari e frutta in guscio - società consortile a r.l., con sede legale in Roma, via XX Settembre 40 - il riconoscimento quale Organizzazione comune di organizzazioni di produttori, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2005, n. 102, concesso con decreto ministeriale prot. 620/ASS del 30 settembre 2005.

Il testo integrale del decreto direttoriale è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

08A04708

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «EE Layerplus».

Estratto provvedimento n. 177 del 29 maggio 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica EE LAYERPLUS, nella confezione:

flacone da 500 ml (2000 dosi) - A.I.C. n. 102281033;

flacone da 250 ml in polietilene (1000 dosi) - A.I.C. n. 102281045.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: Variazione Tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita limitatamente alla confezione flacone da 250 ml (1000 dosi).

È autorizzata per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto e limitatamente alla confezione flacone da 250 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 102281045. l'estensione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 20 mesi a 24 mesi. Ogni flacone va utilizzato immediatamente dopo la sua apertura.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04647

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Bio New eds+ib».

Estratto provvedimento n. 178 del 29 maggio 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica BIO NEW EDS+IB, nella confezione:

flacone da 500 ml (1000 dosi) in polietilene - A.I.C. n. 100069032.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: Variazione Tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto l'estensione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 11 mesi a 18 mesi. Ogni flacone va utilizzato immediatamente dopo la sua apertura.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04648

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Danilon»

Estratto provvedimento n. 179 del 3 giugno 2008

Specialità medicinale per uso veterinario DANILON, nelle confezioni:

flacone da 18 buste di 10 g - A.I.C. n. 102506019.

flacone da 60 buste di 10 g - A.I.C. n. 102506021.

Titolare A.I.C.: Esteve S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Ippolito Rosellini, 12 - codice fiscale n. 07306141008.

Oggetto: Variazione tipo IA: modifica del ATC. Medicinali destinati all'uso veterinario.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo IA, concernente la modifica del codice ATC-vet, relativo alle proprietà farmacologiche e terapeutichete contenute nel sommario delle caratteristiche del prodotto che, al punto 5 «Proprietà farmacologiche» viene così modificato:

da: Codice ATC-vet: QM02AA22.

Gruppo terapeutico: Agenti antinfiammatori non steroidei

a:

Codice ATC-vet QM01AA90.

Gruppo terapeutico: Agenti antinfiammatori non steroidei.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04649

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cyclosol 200 L.A.»

Estratto provvedimento n. 181 del 3 giugno 2008

Specialità medicinale per uso veterinario CYCLOSOL 200 L.A., nelle confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101436018.

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101436020.

Titolare A.I.C.: Eurovet Animal Health bv - Handelsweg 25, 553 1 AE Biadel (Paesi Bassi).

Oggetto: Variazione tipo I: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo I concernente l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito, dopo la prima apertura del confezionamento primario pari a 28 giorni.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04650

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% Liquido Ceva Vetem».

Estratto provvedimento n. 182 del 5 giugno 2008

Medicinale per uso veterinario TILOSINA 20% LIQUIDO CEVA VETEM.

Confezioni:

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 102698014.

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102698026.

flacone da 5 litri - A.I.C. n. 102698038.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a. - via Colleoni n. 15 - 20041 Milano - codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB n. 2 - richiesta variazione della denominazione del medicinale.

Si autorizza la variazione della denominazione del medicinale veterinario in «TILSOL 200 liquido».

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04651

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Mucobovin».

Estratto provvedimento n. 184 del 6 giugno 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica MUCOBOVIN, nelle confezioni:

1 flacone da 2 ml (1 dose) - A.I.C. n. 101946034;

1 flacone da 20 ml (10 dosi) - A.I.C. n. 101946046.

Titolare A.I.C.: Merial italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Variazione tipo II: aggiunta di un sito di produzione del prodotto finito.

È autorizzata la variazione Tipo II della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto concernente l'aggiunta del sito Merial Laboratoire de Porte des Alpes, rue de l'Aviation - Saint Priest (Francia) per la produzione del prodotto finito. Il sito precedentemente autorizzato per la produzione del prodotto finito è Merial Laboratoire de Lyon Cedex (Francia).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04652

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Seven Spray»

Estratto provvedimento n. 185 del 6 giugno 2008

Specialità medicinale per uso veterinario SEVEN SPRAY antiparassitario e disinfettante per uso esterno. nelle confezioni:

Bombola spray da 300 ml - A.I.C. n. 103299018;

Bombola spray da 400 ml - A.I.C. n. i 03299020.

Titolare A.I.C.: Cofarm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sanremo (Imperia) - Via Matteotti, 12 - codice fiscale n. 00761030089.

Si comunica che le fasi della produzione del medicinale veterinario suddetto devono essere cosi effettuate:

sito per operazioni di produzione del Bulk di semilavorato: Fatro S.p.a. - Via Emilia n. 285 - Ozzano Emilia (Bologna);

sito per operazioni di controllo e rilascio del lotto del prodotto finito: Fatro S.p.a. - Via Emilia n. 285 - Ozzano Emilia (Bologna);

fasi di ripartizione del prodotto in contenitori sottopressione (Bombole): Rodwer S.r.l. - Frazione Casalecchio dei Conti - Castel San Pietro Terme (Bologna).

I lotti già prodotti nell'officina in precedenza autorizzata non possono essere più venduti.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

08A04653

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tiamutin 200»

Estratto provvedimento n. 157 del 19 maggio 2008

Medicinale per uso veterinario TIAMUTIN 200 iniettabile - Modifica denominazione in DENAGARD 20%.

Confezioni:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101564019;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101564021.

Titolare A.I.C.: Novartis Animai Heaith S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), Largo Boccioni 1 - codice fiscale n. 02384400129.

Oggetto del provvedimento: smaltimento lotti.

È autorizzato lo smaltimento dei lotti gia prodotti dei medicinale veterinario con la vecchia denominazione TIAMUTIN 200.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

08A04654

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amossicillina Triidrato 75% Intervet Productions».

Estratto provvedimento n. 183 del 6 giugno 2008.

Medicinale veterinario AMOSSICILLINA TRIIDRATO 75% Intervet Productions.

Confezioni:

busta da 20 g - A.I.C. n. 100407016;

busta da 100 g - A.I.C. n. 100407028;

busta da 250 g - A.I.C. n. 100407030;

busta da 500 g - A.I.C. n. 100407042.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l., con sede in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - aggiornamento specie di destinazione - dosaggio in polli e tacchini e tempo di sospensione nelle specie autorizzate.

Si autorizzano le seguenti modifiche:

specie di destinazione: le specie di destinazione ora autorizzate sono: vitelli, suini, polli da carne, tacchini con i seguenti tempi di attesa.

tempi di attesa:

carni: - tacchini: 14 giorni;

polli da carne: 4 giorni;

suini: 2 giorni;

vitelli: 2 giorni.

Dosaggio: il dosaggio della posologia per polli da carne e tacchini è il seguente:

«polli da carne e tacchini: g 2,7-4 di prodotto/100 kg p.v./die (pari a mg 20 - 30 di amossicillina triidrato/kg p.v./die), una volta al giorno. Ripetere per 3-5 giorni.»

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04655

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «MGVAX».

Estratto provvedimento n. 175 del 29 maggio 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica MGVAX, nella confezione:

flacone da 500 ml - 1000 dosi in polietilene - A.I.C. n. 101180038.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione Tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto l'estensione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 16 mesi a 24. Ogni flacone va utilizzato immediatamente dopo la sua apertura.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04642

Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Lamulin 81 mg/g»

Estartto decreto n. 34 del 6 giugno 2008

Procedura mutuo riconoscimento n. HU/V/010l/001/MR LAMULIN 81 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

Titolare A.I.C.: Lavet Pharmaceuticals Ltd., 1161 Budapest, Ottò u. 14, Ungheria.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in 1161 Budapest, Ottò u. 14, Ungheria.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

contenitore in polipropilene di 1 kg - A.I.C. n. 103862013;
contenitore in polipropilene di 5 kg - A.I.C. n. 103862025;
contenitore in polipropilene di 10 kg - A.I.C. n. 103862037;
buste di carta in polietilene da 10 kg - A.I.C. n. 103862049;
buste di carta in polietilene da 25 kg - A.I.C. n. 103862052.

Composizione: un grammo di premiscela per alimenti medicamentosi contiene:

principi attivi:

Tiamulina 81,0 mg, pari a Tiamulina idrogeno fumarato 100,0 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento di massa della dissenteria nei suini causata da *Brachyspira hyodysenteriae* sensibile alla tiamulina idrogeno fumarato. Per il trattamento di massa della enterite necrotica superficiale causata da *Lawsonia intracellularis* sensibile alla tiamulina idrogeno fumarato. Per il trattamento e la prevenzione di massa di polmoniti causate da *Mycoplasma hyopneumoniae* sensibile alla tiamulina idrogeno fumarato.

Validità: in confezionamento integro correttamente conservato: 2 anni. Dopo la prima apertura del contenitore utilizzare il prodotto entro: 3 mesi.

Nel mangime medicato in farina o pellettato con l'incorporazione del prodotto: 3 mesi.

Tempi di attesa: carne e frattaglie: 3 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

08A04643

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lamulin 364,2 mg/g»

Estratto decreto n. 35 del 6 giugno 2008

Procedura mutuo riconoscimento n. HU/V/0102/001/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario «LAMULIN 364,2 mg/g» granulato per soluzione orale per suini.

Titolare A.I.C.: Lavet Pharmaceuticals Ltd., 1161 Budapest, Ottò u. 14, Ungheria.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in 1161 Budapest, Ottò u. 14, Ungheria.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

contenitore in polipropilene di 100 g - A.I.C. n. 103863015;

contenitore in polipropilene di 1 kg - A.I.C. n. 103863027;

contenitore in polipropilene di 5 kg - A.I.C. n. 103863039.

Composizione: un grammo di granulato per soluzione orale contiene:

principi attivi:

Tiamulina 364,2 mg, pari a Tiamulina idrogeno fumarato 450,0 mg/g;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento della dissenteria nei suini causata da *Brachyspira hyodysenteriae* sensibile alla tiamulina idrogeno fumarato.

Validità: in confezionamento integro correttamente conservato: 2 anni.

Dopo la prima apertura del contenitore utilizzare il prodotto entro: 3 mesi.

L'acqua medicata preparata con la dissoluzione del prodotto deve essere utilizzata entro 24 ore e poi rinnovata.

Tempi di attesa: carne e frattaglie: 2 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

08A04644

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Bovilis IBR Marker Live».

Estratto provvedimento n. 180 del 3 giugno 2008

Procedura mutuo riconoscimento n. NL/V/0105/001/II/002.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica BOVILIS IBR MARKER LIVE, nelle confezioni:

1 flacone da 5 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103321016;

1 flacone da 10 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103321028;

10 flaconi da 5 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103321030;

flacone di solvente in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 103321042;

flacone di solvente in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 103321055;

10 flaconi di solvente in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 103321067;

1 flacone da 25 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103321079;

1 flacone da 50 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103321081;

flacone di solvente in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 103321093;

flacone di solvente in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 103321105;

flacone di solvente in pet da 50 ml - A.I.C. n. 103321117;

flacone di solvente in pet da 100 ml - A.I.C. n. 103321129.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi,7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione tipo II: valutazione compatibilità fra Bovilis IBR Marker Live e Bovilis Bovipast RSP - modifica stampati.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente la valutazione di compatibilità fra Bovilis IBR Marker Live e Bovilis Bovipast RSP che comporta la modifica del punto 4.8 del sommario delle caratteristiche del prodotto, come segue: «4.8 Interazioni con altri medicinali veterinari ed altre forme di interazione.

Non sono disponibili informazioni sulla sicurezza e l'efficacia dell'uso contemporaneo di questo vaccino con altri, ad eccezione, dalle 4 settimane di età in poi, del vaccino inattivato Bovilis Bovipast RSP (ove autorizzato). Si raccomanda, quindi, di non somministrare nessun altro vaccino entro i 14 giorni precedenti e successivi alla vaccinazione con questo prodotto. Non usare insieme ad agenti immunosoppressivi.»

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

08A04645

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gardal»

Estratto provvedimento n. 176 del 29 maggio 2008

Specialità medicinale per uso veterinario GARDAL nelle confezioni:

GARDAL 1,9%:

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 102580014;

flacone da 2,5 litri - A.I.C. n. 102580026;

GARDAL 10%:

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 102580038;

flacone da 2,5 litri - A.I.C. n. 102580040.

Oggetto: variazione Tipo II: riduzione tempi di sospensione per il latte ovino limitatamente al medicinale Gardal 1,9%.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

È autorizzata la variazione Tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto e limitatamente alle confezioni del medicinale veterinario Gardal 1,9% concernente la riduzione dei tempi di sospensione per il latte ovino da 6 giorni (12 mungiture) a 3 giorni (6 mungiture).

Pertanto i tempi di sospensione ora autorizzati sono:

GARDAL 1,9%:

carni e visceri: 35 giorni;

latte: 3 giorni (6 mungiture);

GARDAL 10%:

carni e visceri: 35 giorni;

latte: 6 giorni (12 mungiture).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A04646

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica concernente l'estratto del provvedimento UPC/II/208 del 14 maggio 2008, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale "Nitrocor"»

Nell'estratto relativo al provvedimento UPC/II/208 del 14 maggio 2008, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale "Nitrocor"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 2008, S.O. n. 149, alla pag. 72,

ove è scritto:

«Aggiunta della specifica di rilascio e validità, relativa al contenuto del solvente residuo 2,4-Pentanedione (limite NMT 1000 ppm).»,

leggasi:

«Aggiunta della specifica di rilascio e validità, relativa al contenuto del solvente residuo 2,4-Pentanedione (limite NMT 800 ppm).».

08A04712

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-154) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.